



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Disciplina del sistema culturale regionale



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Titolo I.....	8
Disposizioni generali.....	8
Capo I.....	8
Principi, finalità.....	8
Articolo 1	8
Principi e campo d'applicazione	8
Articolo 2	9
Finalità	9
Articolo 3	10
Definizioni	10
Capo II.....	11
Funzioni della Regione Abruzzo,.....	11
degli Enti Locali e degli altri organismi.....	11
Articolo 4	11
Funzioni della Regione	11
Articolo 5	12
Funzioni dei Comuni.....	12
Articolo 6	14
Funzioni specifiche della Regione Abruzzo in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali	14
Articolo 7	14
Partecipazione di soggetti pubblici e privati al Sistema Regionale Integrato dei Beni e delle Attività Culturali	14
Capo III	15
Strumenti di programmazione e di intervento.....	15
Articolo 8	15
Programma triennale dei beni e delle attività culturali	15
Articolo 9	16
Piani integrati di valorizzazione e gestione.....	16
Articolo 10	17
Accordi di valorizzazione e piani strategici di sviluppo culturale	17
Articolo 11	18
Ulteriori strumenti di intervento	18
Articolo 12	18



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Partecipazione dei cittadini	18
Articolo 13	19
Cooperazione istituzionale e forme di consultazione	19
Articolo 14	20
Sistema informativo regionale della cultura	20
Capo IV	21
Osservatorio regionale culturale d'Abruzzo	21
Articolo 15	21
Osservatorio regionale culturale d'Abruzzo	21
Articolo 16	22
Standard di qualità e procedure di accreditamento	22
Capo V	23
Progetti di interesse regionale e locale	23
Articolo 17	23
Progetti regionali	23
Articolo 18	24
Progetti locali	24
TITOLO II	24
BENI, ISTITUTI, LUOGHI DELLA CULTURA,	24
PROMOZIONE DELLA LETTURA,	24
ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO	24
Capo I	24
Disposizioni generali in materia di patrimonio culturale	24
Articolo 19	24
Valorizzazione del patrimonio culturale	24
Capo II	26
Beni culturali	26
Articolo 20	26
Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico	26
Articolo 21	26
Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale	26
Articolo 22	27
Beni culturali di interesse archivistico, bibliografico e documentale	27
Articolo 23	27



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Rete regionale delle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici,.....	27
parchi e giardini di valore storico e storico-artistico.....	27
Capo III	28
Sistema museale	28
Articolo 24	28
Musei.....	28
Articolo 25	29
Funzioni della Regione in materia di musei.....	29
Capo IV	29
Specifiche tipologie di musei	29
Articolo 26	29
Aree e parchi archeologici	29
Articolo 27	30
Ecomusei, Case Museo	30
Capo V	30
Itinerari culturali	30
Articolo 28	31
Programmi UNESCO.....	31
Articolo 29	31
Itinerari e cammini culturali.....	31
Capo VI.....	32
Istituti culturali.....	32
Articolo 30	32
Archivi e sistemi archivistici.....	32
Articolo 31	32
Centri di documentazione	32
Articolo 32	33
Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale	33
Capo VII.....	33
Sistema bibliotecario	33
Articolo 33	33
Biblioteche	33
Articolo 34	34
Reti e sistemi bibliotecari.....	34



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Articolo 35	34
Sistema bibliotecario della Regione Abruzzo	34
Articolo 36	35
Compiti della Regione Abruzzo nell'ambito del sistema bibliotecario regionale	35
Articolo 37	36
Biblioteche regionali	36
Capo VIII	37
Imprese, associazioni culturali e Volontariato culturale	37
Articolo 38	37
Volontariato culturale	37
Articolo 39	37
Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura	37
Capo IX	38
Promozione della lettura	38
Articolo 40	38
Promozione del libro e della lettura	38
Articolo 41	38
Imprese editoriali e librerie	38
Articolo 42	39
Strumenti di intervento a sostegno dell'editoria	39
Capo X	40
Salvaguardia, tutela e valorizzazione della produzione editoriale e del patrimonio libraio e documentale	40
Articolo 43	41
Archivio della produzione editoriale regionale	41
Articolo 44	41
Archivio storico regionale	41
Articolo 45	41
Rete documentaria regionale	41
Capo XI	42
Attività culturali e di spettacolo	42
Articolo 46	42
Disposizioni generali	42
Articolo 47	42



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Ambiti di interventi.....	42
Articolo 48	43
Spettacoli dal vivo.....	43
Articolo 49	44
Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante	44
Articolo 50	45
Sedi di attività culturale e di spettacolo	45
Articolo 51	45
Creatività contemporanea	45
Articolo 52	46
Attività di promozione culturale	46
Articolo 53	47
Patrimonio linguistico e culturale dell'Abruzzo	47
Capo XII.....	48
Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo –	48
Film Commission Abruzzo	48
Articolo 54	48
Promozione del cinema e dell'audiovisivo	48
Articolo 55	48
Obiettivi	48
Articolo 56	50
Funzioni della Regione	50
Articolo 57	50
Funzioni dei Comuni.....	50
Articolo 58	51
Fondazione Abruzzo Film Commission.....	51
Articolo 59	53
Tipologie di interventi.....	53
TITOLO III	55
INCENTIVI, CONTRIBUTI ED AUTORIZZAZIONI	55
Capo I.....	55
Strumenti di finanziamento del sistema culturale regionale	55
Articolo 60	55
Le previsioni sul sistema culturale regionale contenute nel documento di economia e finanza	



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

regionale.....	55
Articolo 61	55
Piano annuale degli interventi in materia di beni ed attività culturali	55
Articolo 62	56
Procedure di erogazione delle misure di sostegno	56
Articolo 63	57
Criteri per l'attuazione degli interventi di investimento	57
Articolo 64	57
Modalità per l'attuazione degli interventi di investimento	57
Capo II.....	58
Modalità del sostegno finanziario regionale	58
Articolo 65	58
Imprese culturali e creative	58
Articolo 66	58
Promozione delle professionalità culturali.....	58
Articolo 67	59
Celebrazioni	59
TITOLO IV	60
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE	60
Capo I.....	60
Disposizioni di rinvio, modificative, valutative e transitorie.....	60
Articolo 68	60
Disposizioni di carattere organizzativo	60
Capo II.....	60
Disposizioni abrogative.....	60
Articolo 69	60
Abrogazioni.....	60
Capo III	61
Disposizioni finanziarie e finali	61
Articolo 70	61
Norma finanziaria	61
Articolo 71	61
Entrata in vigore.....	61



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Principi, finalità

Articolo 1

Principi e campo d'applicazione

1. La Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, di coesione sociale e inclusione, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano.
2. La Regione nel quadro dei principi stabiliti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dal comma 1, disciplina con la presente legge il proprio patrimonio culturale, materiale e immateriale nonché le attività culturali e di spettacolo;



3. Ai fini della fruizione e valorizzazione dei propri beni culturali la presente legge disciplina i luoghi e gli istituti della cultura come intesi dall'art. 101 del d.lgs. 42/2004, appartenenti all'amministrazione regionale nonché quelli appartenenti agli Enti locali o comunque di interesse locale abruzzese.

Articolo 2

Finalità

1. Nel rispetto degli artt. 117 e 118 della Costituzione e nel quadro di quanto stabilito dagli artt. 7 e 112 del D.Lgs. n. 42/2004, la Regione persegue le seguenti finalità:
 - a) promuove la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione dei propri beni, culturali individuati nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 nonché dei luoghi e degli istituti culturali abruzzesi, definiti ai sensi all'art. 101 del D.Lgs. 42/2004 in ragione della loro funzione educativa e sociale, in particolare se in collaborazione tra gli stessi, con lo Stato e con le Università, al fine del raggiungimento della migliore promozione culturale;
 - b) incentiva e sostiene la progettualità integrata a livello territoriale, all'interno di processi che valorizzino la corresponsabilità anche finanziaria dei soggetti coinvolti;
 - c) promuove le forme di aggregazione anche tra soggetti diversi e di integrazione tra beni e attività culturali, finalizzate alla sostenibilità economica delle gestioni e alla qualità dei servizi, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato;
 - d) promuove lo sviluppo di servizi e di attività collaterali, purché riferiti al patrimonio culturale e in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e accordi con lo Stato ed Enti pubblici, privati e associazioni;
 - e) sostiene le espressioni della creatività e del talento, in particolare delle nuove generazioni;
 - f) promuove lo sviluppo della multiculturalità e del dialogo fra culture;
 - g) promuove la realizzazione di progetti e azioni favorendone il radicamento nelle aree meno servite al fine di una equilibrata distribuzione nel territorio regionale;
 - h) favorisce e sostiene la creazione o l'implementazione di progetti sulle applicazioni tecnologiche ai beni culturali;
 - i) promuove la costituzione di banche dati, la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali e la loro valorizzazione attraverso la diffusione delle informazioni con i diversi mezzi di comunicazione;
 - j) favorisce la diffusione e la formazione della cultura digitale e dell'innovazione;
 - k) promuove la diffusione del libro e della promozione della lettura nei diversi supporti cartacei e digitali per tutte le fasce di utenza, incentivandone l'operare in forma di sistemi territoriali e con tutti i soggetti della filiera del libro;
 - l) garantisce l'accessibilità alla fruizione dei beni e delle attività culturali da parte delle persone affette da disabilità fisiche, sensoriali, cognitive e mentali;
 - m) favorisce lo sviluppo dell'attività cinematografica e audiovisiva, di produzione, post-produzione, distribuzione, promozione ed esercizio, in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio;



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- n) promuove, in concorso con gli Enti locali e il Ministero della Cultura, l'autonomia e lo sviluppo degli istituti culturali e dei relativi servizi e attività, con particolare riguardo all'organizzazione bibliotecaria, archivistica e all'organizzazione museale;
 - o) riconosce, sostiene, valorizza e promuove le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, quali forme di libera manifestazione del pensiero e di espressione artistica in grado di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio, in armonia con i principi stabiliti in materia dalle norme internazionali ed europee, dagli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione.
 - p) riconosce particolare rilevanza al patrimonio culturale appartenente alle confessioni religiose firmatarie di intese con la Repubblica Italiana od a privati, promuovendo apposite intese per la valorizzazione dei medesimi beni.
 - q) riconosce la trasversalità della cultura e la necessità di coordinare politiche e strumenti di azione intersettoriali per favorirne gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo sociale e individuale.
2. Per il perseguimento delle predette finalità, la Regione si avvale di una Osservatorio con funzioni consultive, da istituire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, formata da professionalità eminenti del singolo settore, per contribuire, fra l'altro, alla definizione degli obietti di qualità di cui all'articolo successivo.

Articolo 3

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che qui sono richiamate, ai fini della presente legge si intende per:
 - a) patrimonio culturale immateriale: nel rispetto della definizione dell'art. 2 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167: le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, le abilità – nonché gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali ad essi associati – che comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale; questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato da comunità e gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, e fornisce loro un senso di identità e continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e creatività umana;
 - b) attività culturali; nel rispetto dell'art. 53 del Reg. (UE) n. 651/2014 GBER, gli eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe; le attività di educazione culturale e artistica o di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie; le attività di scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Capo II

Funzioni della Regione Abruzzo, degli Enti Locali e degli altri organismi

Articolo 4

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita la funzione di programmazione, indirizzo e sostegno della conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, digitale e del paesaggio nonché delle attività culturali e dello spettacolo, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo.
2. La Regione tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed è informata la propria attività a criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale oltre che di trasparenza nell'utilizzo delle risorse.
3. In particolare, la Regione:
 - a) definisce gli ambiti e le priorità di intervento in campo culturale in relazione al quadro finanziario pluriennale e gli strumenti specifici di intervento all'interno del Programma triennale dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 8;
 - b) coopera, nell'ottica di interventi ispirati al principio di sussidiarietà, con tutti i livelli istituzionali e con le università, previa intesa o accordi, nonché con i soggetti operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale, per la sua promozione e valorizzazione sia in ambito regionale, che nazionale e internazionale;
 - c) attua propri progetti culturali, opera in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata tramite il ricorso alla sottoscrizione di convenzioni e di accordi;
 - d) promuove l'applicazione degli standard previsti per i musei regionali, in base al D.M. del 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale) al fine di elevare il livello delle prestazioni di servizio delle istituzioni culturali;
 - e) opera per la realizzazione di sistemi, reti, centri servizi, che si qualificano come infrastrutture del territorio e delle sue espressioni culturali;
 - f) esercita i poteri, le funzioni e le competenze ai sensi dell'articolo 112 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - g) favorisce l'avvio di interventi mirati al miglioramento delle condizioni di conservazione dei beni e dei relativi contesti, anche con riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza ed accessibilità;
 - h) assicura e sostiene la conservazione del patrimonio culturale prevista dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, promuovendo, in particolare, la conclusione di intese con gli organi statali competenti per la conservazione programmata del patrimonio culturale, la protezione, la manutenzione, il recupero, il restauro e la prevenzione dei



rischi;

- i) promuove la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come centri di azione culturale e sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della cultura e dello spettacolo, garantendo la piena ed effettiva fruizione pubblica degli stessi, nonché assicurando che vengano adibiti a usi compatibili con il loro carattere storico o artistico e con le loro finalità, in modo da non arrecare alcun pregiudizio alla loro conservazione;
- j) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali, non ricompresi nelle figure professionali indicate dall'art. 9 bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- k) promuove il raccordo delle politiche del settore con quelle relative a istruzione e formazione, occupazione, turismo, ambiente e territorio, riqualificazione urbana, per lo sviluppo economico e sociale della Regione Abruzzo;
- l) promuove il coordinamento e l'integrazione delle politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio con le iniziative e gli interventi sui beni culturali;
- m) promuove l'accessibilità sensoriale e cognitiva al patrimonio culturale, anche in ottemperanza agli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU per un nuovo sviluppo sostenibile;
- n) sostiene lo sviluppo dell'imprenditoria culturale;
- o) coordina, anche attraverso iniziative specifiche, la rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attività, nonché sulla relativa utenza;
- p) potenzia la creazione di servizi di informazione, comunicazione e documentazione, finalizzati alla promozione del patrimonio culturale, che favoriscano il libero e diffuso accesso alla conoscenza e alla cultura, anche utilizzando tecnologie innovative;
- q) assegna e concede contributi per sostenere la realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni, costituite ai sensi di legge, nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata.

4. Inoltre, la Regione Abruzzo:

- a) cura lo sviluppo e l'inserimento delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel contesto internazionale, favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione delle persone e delle idee e gli scambi professionali;
- b) assicura il potenziamento dei servizi bibliotecari ed archivistici di propria competenza promuovendone l'integrazione anche con i servizi museali ed il coordinamento ai fini della loro valorizzazione ed efficace, efficiente ed economica gestione.

Articolo 5

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi informativi integrati rispetto ai beni culturali presenti sul proprio territorio al fine di garantire la migliore fruizione e una più capillare documentazione sugli stessi.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

2. In particolare, i Comuni:
- a) provvedono alla istituzione e alla gestione dei luoghi e istituti culturali, già loro appartenenti o affidati per effetto della normativa vigente; ne approvano i regolamenti e le carte dei servizi, promuovendone l'autonomia gestionale e ricercando, al fine del raggiungimento della miglior economia ed efficienza, eventuali partecipazioni o intese con forme giuridiche consortili o mediante fondazioni, onde promuovere e valorizzare i patrimoni di propria appartenenza ed anche per la promozione turistica del proprio territorio;
 - b) provvedono al recepimento del Piano Triennale Regionale di cui all'articolo 8 della presente legge regionale nella parte che attiene al proprio territorio;
 - c) si impegnano, in applicazione del principio della leale collaborazione, a fornire al Sistema informativo Regionale tutte le informazioni necessarie per una completa e corretta formazione dell'inventario regionale dei beni culturali presenti sul territorio abruzzese;
 - d) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici e di programmazione e attuazione, con il concorso dell'Osservatorio Regionale per i Beni Culturali e con la Direzione Regionale del Ministero della Cultura, all'individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici e culturali del proprio territorio;
 - e) promuovono, anche in forma associata, le iniziative rivolte alla valorizzazione e promozione del proprio patrimonio museale, archivistico e bibliotecario, così da consentire la maggiore fruizione possibile da parte della comunità;
 - f) provvedono singolarmente o in maniera associata, alla gestione ed alla valorizzazione delle attività e dei servizi relativi agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati, favorendo la partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali operanti sul territorio; curano la conservazione degli istituti e dei luoghi di cultura di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione, per le aree e i parchi archeologici ed i complessi monumentali, di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, secondo metodologie concordate con la Regione Abruzzo e con gli organi statali competenti;
 - g) curano la conservazione degli istituti e dei luoghi di cultura di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione, per le aree e i parchi archeologici ed i complessi monumentali, di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, secondo metodologie concordate con la Regione Abruzzo e con gli organi statali competenti;
 - h) effettuano la rilevazione dei dati inerenti la consistenza, i servizi, l'utenza e l'attività dei propri istituti;
 - i) stipulano, d'intesa con la Regione, accordi di valorizzazione sub-regionali ed i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale previsti dall'articolo 112, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. I Comuni perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale, attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o la stipula di convenzioni. Inoltre approvano specifiche iniziative ai fini della promozione turistica dei beni culturali del proprio territorio.
4. Al fine di perseguire i propri compiti istituzionali in materia, i Comuni, singolarmente od in forma associata, possono costituire consulte locali per la cultura, formate da esperti in materia



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

e da membri delle associazioni di volontariato del settore. La partecipazione a tali consultazioni è a titolo gratuito e non comporta il riconoscimento di alcun rimborso spese.

5. Le consultazioni di cui al comma precedente svolgono le seguenti attività:
- a) assumono iniziative volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale locale di propria competenza;
 - b) possono formulare osservazioni e proposte alla Regione sulle materie di cui alla presente legge ed afferenti ai territori di loro competenza;
 - c) forniscono alla Regione la documentazione concernente le peculiarità del patrimonio culturale presente sui territori di loro competenza.

Articolo 6

Funzioni specifiche della Regione Abruzzo in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali

1. La Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali e delle competenze statali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali degli enti locali o ad essi affidati.
2. La Regione e gli Enti pubblici territoriali operano d'intesa e in accordo con i titolari dei Musei e delle raccolte museali, degli Archivi e delle Biblioteche e dei beni culturali insistenti sul territorio, mediante azioni coordinate, distinte e complementari.

Articolo 7

Partecipazione di soggetti pubblici e privati al Sistema Regionale Integrato dei Beni e delle Attività Culturali

1. La Regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, al fine di creare un sistema regionale integrato dei beni e delle attività culturali.
2. La Regione, nel rispetto delle autonomie previste dalle normative vigenti, coordina le attività territoriali in ambito culturale.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione promuove l'istituzione, la formazione ed il funzionamento di un Sistema Regionale Integrato dei Beni e delle Attività Culturali in cui concorrono i soggetti pubblici titolari delle funzioni relative ai beni, agli istituti ed ai luoghi della cultura.



4. Possono far parte del sistema regionale integrato dei beni e delle attività culturali anche i soggetti privati, singoli o associati, del settore, il cui ruolo sia riconosciuto secondo le modalità contenute in apposito provvedimento giuntale.
5. Nell'ambito del Sistema Regionale Integrato dei Beni e delle Attività Culturali viene promossa e incentivata la formazione di reti e sistemi territoriali. Le reti e i sistemi territoriali sviluppano e valorizzano le relazioni tra istituti e luoghi della cultura e territori di riferimento.

Capo III

Strumenti di programmazione e di intervento

Articolo 8

Programma triennale dei beni e delle attività culturali

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, a far data dalla presente legge, approva il Programma triennale degli interventi della Regione in materia di patrimonio culturale, materiale e immateriale, nonché delle attività culturali e dello spettacolo (di seguito Programma triennale)
2. Il Programma triennale 1 individua:
 - a) gli obiettivi;
 - b) le priorità strategiche;
 - c) le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività culturali;
 - d) le modalità di realizzazione delle iniziative previste nella presente legge regionale.
3. Il Programma triennale deve tenere conto sia degli aspetti di conservazione e tutela, sia della fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché della promozione delle attività culturali e dello spettacolo.
4. Il Programma triennale dei beni e delle attività culturali è definito nel contesto degli atti di programmazione e pianificazione dello sviluppo regionale, nonché dei documenti regionali di programmazione economico-finanziaria e in particolare con i bilanci di previsione finanziari.
5. Il Programma triennale contiene, altresì:
 - a) una relazione introduttiva sullo stato della Cultura in Abruzzo in relazione agli altri settori di programmazione, al contesto nazionale e internazionale;
 - b) le linee di intervento, gli obiettivi e le priorità relativi alla programmazione regionale;
 - c) le linee di indirizzo e le priorità per l'impiego delle risorse finanziarie da destinare ai diversi settori di intervento;



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- d) la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in esso individuati e le corrispondenti modalità di accesso;
 - e) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare per l'organizzazione archivistica, bibliotecaria e museale;
 - f) le percentuali di ripartizione delle risorse regionali per l'organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale;
 - g) i criteri e le priorità per la destinazione delle risorse, nonché gli interventi da incentivare;
 - h) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.
6. Il Programma triennale definisce le procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento sulla base dei seguenti criteri preferenziali:
- a) la qualità, l'innovatività e lo stato di avanzamento della progettazione;
 - b) il livello di integrazione con i piani ed i programmi coerenti con le finalità e i principi di cui agli articoli 1 e 2, nonché con gli interventi, le attività e le iniziative previste dalla presente legge regionale;
 - c) la sostenibilità nella fase di gestione degli interventi garantita anche da adeguate strutture organizzative e competenze professionali;
 - d) l'utilità sociale in relazione alla fruizione.
7. Il Programma triennale resta in vigore fino all'approvazione del medesimo documento relativo al nuovo triennio.

Articolo 9

Piani integrati di valorizzazione e gestione

1. Con l'adozione di specifici piani integrati di valorizzazione e gestione, la Regione promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati.
2. I piani integrati di valorizzazione e gestione devono essere finalizzati all'attuazione di specifici interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, tenuto conto del contesto territoriale.
3. I piani integrati di valorizzazione e gestione devono favorire lo sviluppo del sistema produttivo, nonché l'individuazione di forme evolute di gestione delle risorse ambientali e culturali a livello territoriale.
4. Nell'ambito dei piani integrati di valorizzazione e gestione, le forme di gestione partecipata e condivisa svolgono un ruolo prioritario, facendo ricorso a tutti gli strumenti consensuali idonei a:
 - a) garantire rapporti di collaborazione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati;
 - b) corresponsabilizzare i diversi enti pubblici interessati.
5. Nella definizione del contenuto dei piani integrati di valorizzazione e gestione, la Regione deve perseguire:
 - a) l'integrazione fra beni e attività culturali, patrimonio ambientale e servizi sociali;



- b) la più ampia partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, portatori di conoscenze, valori e interessi;
 - c) la razionalizzazione dell'offerta del patrimonio pubblico sul territorio;
 - d) la gestione attraverso un piano operativo idoneo a rendere pienamente fruibili i beni e a integrarli in un unico sistema territoriale di offerta.
6. Il contenuto dei piani integrati di valorizzazione e gestione deve essere definito sulla base di proposte di valorizzazione e gestione integrata presentate dai partenariati territoriali interessati nell'ambito di una procedura valutativo - negoziale tra la Regione Abruzzo e i partenariati stessi, secondo criteri e modalità previsti dagli strumenti di programmazione regionale.
7. I piani integrati di valorizzazione e gestione devono indicare:
- a) gli obiettivi generali e specifici della conoscenza, ricerca, tutela e valorizzazione che si intende perseguire in modo congiunto;
 - b) gli ambiti territoriali interessati e i beni culturali pubblici ed eventualmente privati coinvolti, oggetto di interventi di tutela, valorizzazione, gestione e fruizione;
 - c) l'organizzazione, i livelli di responsabilità e le modalità di gestione in forma partecipata;
 - d) le attività e i compiti dei singoli sottoscrittori della proposta di valorizzazione di cui al secondo comma del presente articolo;
 - e) le risorse finanziarie, con la ripartizione delle stesse tra i singoli sottoscrittori della proposta;
 - f) gli strumenti di monitoraggio e valutazione.
8. In conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102 e 112 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed in coerenza con i principi e le finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione promuove accordi di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, con altre Amministrazioni statali e altri enti pubblici territoriali.

Articolo 10

Accordi di valorizzazione e piani strategici di sviluppo culturale

1. Gli accordi di valorizzazione devono garantire:
 - a) la realizzazione di forme di cooperazione tra gli enti per la definizione condivisa di strategie e obiettivi;
 - b) la valorizzazione integrata dei beni localizzati sul territorio abruzzese di appartenenza dello Stato, della Regione e degli enti locali;
 - c) il rafforzamento delle relazioni con il paesaggio e con i beni ambientali, nonché con il sistema infrastrutturale e produttivo di riferimento;
2. La Regione disciplina idonei processi di valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, mediante un apposito provvedimento giuntale avente ad oggetto la definizione degli strumenti di indirizzo, monitoraggio e valutazione.
3. La Regione promuove l'elaborazione di Piani strategici di sviluppo culturale di cui all'articolo 112, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in coerenza con i principi e le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge regionale.



REGIONE
ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Articolo 11

Ulteriori strumenti di intervento

1. Per il conseguimento dei principi e finalità di cui agli articoli 1 e 2 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge regionale, la Regione opera anche attraverso uno o più dei seguenti strumenti:
 - a) programmazione e realizzazione diretta;
 - b) programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni;
 - c) partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale;
 - d) sottoscrizione di convenzioni e di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dal Programma triennale dei beni e delle attività culturali;
 - e) promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici della cultura, che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
 - f) promozione o adesione a iniziative e campagne di promozione che prevedono un attivo coinvolgimento e mobilitazione del territorio su specifici temi e obiettivi di rilevante rilievo culturale e sociale;
 - g) sostegno, attraverso l'assegnazione di contributi a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore, anche in forma di associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali;
 - h) sostegno alle imprese culturali, attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi, l'attivazione di fondi di garanzia, di fondi rotativi, di altri strumenti di ingegneria finanziaria.
2. La Giunta Regionale, con proprio atto, individua:
 - a) le modalità per la gestione degli interventi di cui alla presente legge;
 - b) gli ambiti che necessitano di un'attività specialistica consultiva e di supporto tecnico alle strutture regionali e istituisce apposito comitato tecnico, di cui definisce la composizione, i compiti e le modalità operative; la partecipazione al comitato tecnico è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese ai soggetti esperti esterni all'amministrazione regionale;
 - c) gli strumenti necessari per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e l'impatto delle politiche culturali nel medio e lungo periodo, nonché per migliorarne gli strumenti attuativi;
 - d) gli ambiti e le modalità di ricorso al volontariato, garantendo la sua funzione di supporto e non sostitutiva rispetto alle professionalità riconosciute nei diversi ambiti di attività.

Articolo 12

Partecipazione dei cittadini

1. La Regione, al fine della tutela e valorizzazione dei beni culturali idonee alla loro migliore pubblica fruizione e nello spirito degli art. 11 e 12 della Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005 e ratificata con la Legge 1° ottobre 2020, n. 133, promuove e favorisce la più ampia



- partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione e programmazione relativi al patrimonio culturale, forme di cooperazione interistituzionale e di consultazione dei soggetti operanti nel settore dei beni e delle attività culturali.
2. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione, istituisce uno o più tavoli della cultura, intesi come sede di consultazione e confronto territoriale o tematico, con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale.
 3. La deliberazione di cui al comma 2 definisce l'ambito di competenza, la composizione, i compiti e le modalità operative, nonché di partecipazione alla redazione del Programma triennale dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 7.
 4. Nella composizione di ogni tavolo è garantita una rappresentanza della Commissione consiliare competente per materia.
 5. La partecipazione al tavolo o ai tavoli della cultura avviene senza oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 13

Cooperazione istituzionale e forme di consultazione

1. La Giunta Regionale promuove intese o accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione e gli interventi previsti dalla presente legge regionale, anche in esecuzione della pianificazione del programma triennale della cultura.
2. Inoltre, la Giunta Regionale promuove forme di consultazione e coordinamento con lo Stato, le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, la direzione scolastica regionale e le autonomie scolastiche, associazioni operanti nel settore, istituti di ricerca, di studio e di documentazione operanti in ambito regionale ed extraregionale, al fine di:
 - a) individuare progetti di interesse comune;
 - b) razionalizzare gli interventi e favorire l'uso integrato del patrimonio culturale e delle risorse finanziarie;
 - c) individuare gli ambiti di collaborazione, i progetti di comune interesse;
 - d) armonizzare gli interventi e di ottimizzare l'uso delle risorse;
 - e) realizzare forme permanenti di concertazione con le fondazioni bancarie, di cui all'articolo 121 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di raccordare e ottimizzare la programmazione delle risorse;
 - f) cooperare con la Conferenza episcopale abruzzese e con le autorità delle altre confessioni religiose, stipulando specifiche intese finalizzate alla valorizzazione ed alla fruizione dei beni culturali di interesse religioso di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto della peculiare funzione di tali beni, anche attraverso l'istituzione di commissioni paritetiche per la definizione dei relativi programmi e progetti;
 - g) sottoscrivere specifici atti di intesa e stipula accordi con lo Stato e con enti pubblici territoriali, al fine di accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali, definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione,



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

elaborare azioni di sviluppo culturale nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla presente legge regionale;

- h)** prevedere la partecipazione dei soggetti privati a forme di valorizzazione e gestione dei beni culturali, assicurando il rispetto del principio di imparzialità e delle norme a tutela della concorrenza.

Articolo 14

Sistema informativo regionale della cultura

1. La Regione organizza e gestisce il Sistema Informativo Regionale della Cultura.
2. Nell'ambito del Sistema Informativo Regionale la Regione ed i Comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali, che costituisce la base conoscitiva fondamentale per l'elaborazione e l'attuazione del piano triennale della cultura di cui all'articolo 8, nonché per la valutazione dei suoi effetti.
3. Il Sistema Informativo Regionale è articolato per ambiti tematici e fornisce una conoscenza complessiva e aggiornata degli aspetti patrimoniali, gestionali e dei servizi resi all'utenza.
4. In particolare, il Sistema Informativo Regionale:
 - a) raccoglie e utilizza i dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva;
 - b) raccoglie dati inerenti la catalogazione e l'inventariazione per la produzione di nuovi elementi, relativi alla descrizione delle raccolte nelle biblioteche, negli archivi, nei musei e inerenti il patrimonio culturale regionale, promuovendo l'evoluzione delle banche dati e il loro arricchimento come l'integrazione delle risorse digitali, anche tramite l'adozione di standard nazionali, secondo quanto definito dall'Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni per la catalogazione dei beni culturali di cui all'art. 149, comma 4, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 - c) promuove la partecipazione a reti informative culturali nazionali e internazionali, che possono consentire il sostegno delle diversificate modalità della produzione culturale, con particolare riguardo alla ricerca, all'innovazione e all'equa distribuzione fra i luoghi e le fasce di popolazione.
 - d) promuove l'aggiornamento continuo dei dati nei sistemi informativi relativi agli istituti culturali, con un'attenzione particolare rivolta ai servizi offerti, per consentire una conoscenza generale dell'organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale e per la programmazione del percorso di crescita di ogni istituto;
 - e) rileva i dati attinenti le risorse esistenti per una corretta misurazione dei servizi, della loro qualità e della loro efficacia e efficienza, nonché per la formulazione di rilevazioni statistiche e di attività permanenti di monitoraggio;
 - f) promuove la manutenzione ordinaria ed evolutiva delle infrastrutture informatiche a supporto della catalogazione, della gestione dei servizi e della diffusione dei dati per tutte le istituzioni culturali, anche in una logica di fruizione integrata delle informazioni e dei servizi offerti, relativi agli archivi storici, alle biblioteche e ai musei, nel rispetto



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- delle specificità dei diversi settori in modo da favorire la consultazione integrata dell'intero patrimonio regionale;
- g)** favorisce la realizzazione di progetti o di interventi che prevedano l'utilizzo di tecnologie innovative per promuovere l'accesso a nuovi segmenti di pubblico e in particolare per lo sviluppo di soluzioni che favoriscano il godimento del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità;
 - h)** promuove la crescita di un ecosistema digitale dei beni culturali anche attraverso la produzione e alla rielaborazione di dati aperti (open data e linked open data) del patrimonio informativo sui beni culturali di interesse regionale;
 - i)** promuove le attività di aggiornamento rivolte agli operatori e quelle formative da realizzarsi anche con la collaborazione del sistema scolastico, delle università e delle professioni.
5. Gli enti pubblici e privati, gli istituti culturali e di ricerca collaborano all'implementazione ed all'aggiornamento dei dati, nel rispetto di protocolli e standard regionali e nazionali.
6. La Giunta Regionale determina le modalità per il funzionamento del sistema informativo.

Capo IV

Osservatorio regionale culturale d'Abruzzo

Articolo 15

Osservatorio regionale culturale d'Abruzzo

1. È istituito, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia, un Osservatorio culturale d'Abruzzo, con carattere tecnico-scientifico, nonché con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta Regionale con riguardo a:
- a)** l'individuazione, con una specifica attività ricognitiva, dei musei, delle raccolte, degli archivi e delle biblioteche d'Ente locale o privati e delle altre strutture di interesse regionale;
 - b)** la formulazione di un Piano Regionale triennale che contenga obiettivi, linee strategiche, indirizzi per lo sviluppo del Sistema regionale Musei Archivi e Biblioteche della Regione Abruzzo;
 - c)** la promozione di reti territoriali integrate, almeno a livello provinciale;
 - d)** la creazione di un sistema di accreditamento per qualsiasi istituto della cultura regionale, pubblico o privato;
 - e)** l'individuazione di un logo identificativo il cui rilascio vincolerà i soggetti aderenti al conseguimento e al mantenimento degli standard funzionali individuati dalla Regione Abruzzo;



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- f) la realizzazione di un efficace sistema di vigilanza sul conseguimento degli standard di qualità individuati dalla presente legge regionale;
- 2. L'individuazione dei componenti dell'Osservatorio Regionale è demandata ad apposito provvedimento giuntale. Ogni singolo componente parteciperà a titolo gratuito a seguito del conferimento di un incarico della durata massima di tre anni, rinnovabile una sola volta.
- 3. L'Osservatorio è presieduto dal Componente la Giunta avente la delega in materia di beni ed attività culturali, mentre i restanti componenti sono designati nel modo seguente:
 - a) un rappresentante delle Università abruzzesi;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni di categoria di Musei, Archivi e Biblioteche;
 - c) un rappresentante della Soprintendenza archeologia, belle arti;
 - d) un rappresentante della Sovrintendenza archivistica e bibliografica dell'Abruzzo e del Molise - Pescara;
 - e) un rappresentante delle Fondazioni bancarie che hanno sede legale e/o operativa in Abruzzo;
 - f) un rappresentante dell'ANCI;
 - g) il Dirigente regionale competente in materia di cultura.

Articolo 16

Standard di qualità e procedure di accreditamento

- 1. Al fine di migliorare costantemente la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione degli Istituti, dei luoghi degli archivi, delle biblioteche e dei beni culturali di cui agli articoli 10 e 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la Giunta Regionale adotta, in collaborazione con l'Osservatorio di cui al precedente articolo, una apposita disciplina di standard di qualità e forme di accreditamento, inerenti:
 - a) i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi forniti dalle singole strutture o da reti di istituti e luoghi della cultura;
 - b) le procedure e le modalità per l'autovalutazione delle strutture e delle reti di cui alla precedente lettera a);
 - c) le modalità di verifica periodica del rispetto degli standard regionali;
 - d) i criteri e le modalità di adeguamento agli standard indicati nella lettera a) da parte delle strutture, degli istituti e luoghi della cultura degli archivi e delle biblioteche o reti di archivi e biblioteche che ne facciano richiesta.
- 2. La Giunta regionale, a seguito di istruttoria dell'Osservatorio regionale sui beni culturali del rispetto degli standard di qualità raggiunti da ogni singolo Istituto culturale, che abbia chiesto di essere accreditato nel Sistema Unico Regionale, adotta un elenco delle istituzioni accreditabili, suddividendo le istituzioni, sia pubbliche che private, per fasce in base all'adeguatezza e/o al posizionamento.
- 3. A cadenza triennale, è onere dei soggetti accreditati attestare la permanenza delle condizioni iniziali di accreditamento per il tramite dell'Osservatorio Regionale. Sentito l'Osservatorio, la Giunta Regionale aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

4. Il rispetto degli standard, verificato dall'Osservatorio Regionale per la Cultura, è condizione pregiudiziale per l'accreditamento e l'eventuale concessione di contributi.
5. Al fine di accedere ai finanziamenti della presente legge, gli enti gestori degli istituti culturali sono tenuti ad adottare gli standard, inserendoli nei rispettivi regolamenti, entro due anni dalla loro approvazione da parte della Giunta Regionale.

Capo V

Progetti di interesse regionale e locale

Articolo 17

Progetti regionali

1. I progetti regionali, annuali e pluriennali, sono gli strumenti con i quali la Giunta Regionale, in raccordo con la programmazione comunitaria e nazionale, svolge le attività direttamente funzionali ad interessi od obiettivi di livello regionale e, in particolare:
 - a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
 - b) le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;
 - c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;
 - d) le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardano ampie porzioni del territorio regionale;
 - e) le attività che promuovono l'innovazione culturale, i linguaggi della contemporaneità e nuovi strumenti di fruizione culturale.
2. I progetti regionali saranno approvati con apposita deliberazione della Giunta Regionale ai sensi del citato articolo.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Articolo 18

Progetti locali

1. I progetti locali, elaborati in conformità agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale, sono espressione della programmazione territoriale relativamente agli ambiti indicati dalla programmazione triennale dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 7.
2. I progetti locali sono predisposti nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) promozione e sviluppo della progettualità comune, e coordinamento dei soggetti operanti nel settore e delle loro attività;
 - b) promozione delle relazioni tra i beni culturali ed i contesti territoriali;
 - c) efficienza ed efficacia della progettazione e delle azioni di attuazione;
 - d) cooperazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati;
 - e) imparzialità, pubblicità e trasparenza;
 - f) valorizzazione dell'attività di ricerca e di sperimentazione;
3. Gli enti locali coordinano i progetti locali, in relazione all'ambito territoriale di loro competenza.
4. Le competenti strutture regionali, verificata la conformità dei progetti locali agli indirizzi della programmazione triennale della cultura di cui all'articolo 8, approvano l'elenco dei progetti ammissibili e assegnano i relativi finanziamenti, trasmettendone i relativi atti, per conoscenza, alla Commissione consiliare competente.

TITOLO II

BENI, ISTITUTI, LUOGHI DELLA CULTURA, PROMOZIONE DELLA LETTURA, ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO

Capo I

Disposizioni generali in materia di patrimonio culturale

Articolo 19

Valorizzazione del patrimonio culturale



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

1. La Regione promuove e valorizza il patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché della Legge 1° ottobre 2020, n. 133, e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società firmata a Strasburgo il 27 febbraio 2013, favorendo in particolare:
 - a) la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale;
 - b) l'attività di catalogazione, riproduzione e pubblicazione;
 - c) l'applicazione delle tecnologie ai beni culturali;
 - d) la realizzazione di convegni, seminari, ricerche, studi e ogni altra iniziativa scientifica, culturale informativa e di approfondimento;
 - e) l'attuazione di iniziative volte a caratterizzare gli istituti e i luoghi di cultura indicati all'articolo 101, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come centri di azione culturale, sociale e territoriale, anche al fine di valorizzare la memoria e di rafforzare l'identità, la coesione sociale e l'inclusione, la creatività e le produzioni culturali;
 - f) la promozione degli ecomusei;
 - g) la diffusione della conoscenza dei beni culturali nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso la realizzazione di attività divulgative e didattiche, anche in collaborazione con le Accademie di Belle Arti, le Università, i Conservatori di musica, gli Istituti di ricerca, studio e documentazione, operanti in ambito regionale o extra-regionale;
 - h) l'organizzazione di mostre e eventi culturali, connessi a beni o a interventi connessi con gli stessi, accompagnati dall'uso di adeguati strumenti esplicativi e informativi;
 - i) l'organizzazione di itinerari culturali e turistici che promuovano valori e identità dei territori in cui il bene o l'istituto si colloca, con particolare attenzione all'artigianato artistico e alle produzioni di qualità;
 - j) il miglioramento delle condizioni conservative dei beni e del loro contesto, incluso l'adeguamento alle norme di sicurezza e accessibilità, nell'ambito delle proprie competenze;
 - k) l'adozione da parte degli enti titolari o affidatari dei beni, ai fini dell'ottimale esercizio delle attività di gestione degli istituti culturali, di forme gestionali, anche di natura associativa con altri soggetti pubblici e privati, che favoriscano l'autonomia degli istituti e l'utilizzo coordinato delle risorse.
2. Inoltre, la Regione valorizza:
 - a) i siti di archeologia industriale, ossia l'insieme dei beni immateriali e materiali presenti sul territorio regionale non più utilizzati per il processo produttivo e che rappresentano la storia del lavoro e della cultura industriale;
 - b) i siti minerari ed estrattivi dismessi;
 - c) i siti industriali, le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l'industria, i beni immobili e mobili che costituiscono testimonianza storica dell'industria.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Capo II

Beni culturali

Articolo 20

Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico

1. La Regione Abruzzo:
 - a) promuove e sostiene, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società firmata a Strasburgo il 27 febbraio 2013, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la messa in sicurezza, il recupero, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse artistico, storico, religioso, archeologico nel loro contesto di paesaggio culturale e ne favorisce la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica anche sulla base di specifici progetti;
 - b) favorisce lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo ed al secondo comma, la Regione può concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attività culturali, con altre regioni, enti pubblici locali e nazionali, organismi internazionali, università, istituti scolastici e di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale.

Articolo 21

Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici, nonché del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini e cittadine e delle comunità di abruzzesi residenti all'estero, nonché i beni immateriali del patrimonio di archeologia industriale.
2. La conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale hanno come finalità la promozione della partecipazione, dello scambio interculturale e dello sviluppo di processi di inclusione sociale.
3. Ai fini della presente legge regionale, per patrimonio culturale immateriale si devono intendere le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono in quanto parte del proprio patrimonio culturale, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO), con particolare riguardo a:

- a) le tradizioni e le espressioni orali, compresa la storia orale, la narrativa e la toponomastica;
 - b) le consuetudini sociali;
 - c) gli eventi rituali e festivi;
 - d) i saperi, le pratiche e le credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura ed all'universo;
 - e) i saperi e le tecniche tradizionali relativi ad attività produttive proto-industriali, rurali, artigianali, commerciali ed alla cultura del lavoro, così come espressa nel corso della storia sociale ed economica regionale.
4. La Regione promuove la catalogazione e la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e ne favorisce l'iscrizione nelle liste predisposte dall'UNESCO.

Articolo 22

Beni culturali di interesse archivistico, bibliografico e documentale

1. La Regione Abruzzo:
 - a) sostiene le attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interesse culturale presenti sul territorio regionale;
 - b) provvede all'attuazione delle disposizioni normative relative al deposito legale finalizzate alla costituzione dell'archivio della produzione editoriale abruzzese secondo le disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).
2. La Regione persegue lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni, dei servizi e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati, favorendo, altresì, il riutilizzo, con finalità culturali, di immobili, aree e strutture pubbliche dismesse.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale adotta un'apposita disciplina avente ad oggetto l'acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio presenti nell'annualità di riferimento.

Articolo 23

Rete regionale delle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico

1. La Regione Abruzzo promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione delle ville, delle dimore, dei complessi architettonici e paesaggistici, dei parchi e giardini di valore sto-



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- rico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di proprietà di soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, insistenti sul territorio regionale, anche tramite la costituzione in apposita rete regionale.
2. La rete regionale di cui al primo comma deve essere istituita ed aggiornata a cadenza triennale con apposito provvedimento giuntale.

Capo III

Sistema museale

Articolo 24

Musei

1. Ai fini della presente legge, si intende per museo l'istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce e conserva le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, compie ricerche su di esse, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, in coerenza con la definizione, adottata dall'International Council of Museums (ICOM) nella XXI Conferenza Generale del 2007 in Vienna.
2. Le attività fondamentali del museo sono:
 - a) la gestione, la conservazione e la sicurezza delle collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere;
 - b) l'aggiornamento dell'inventario e del catalogo delle proprie opere, il loro studio, il contributo all'inventario ed alla catalogazione dei beni culturali;
 - c) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico, anche nel rispetto della funzione educativa;
 - d) la ricerca scientifica e il collegamento culturale, didattico e scientifico con le scuole, le università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale;
 - e) il contributo alle strategie di valorizzazione territoriale, di inclusione sociale e di sviluppo locale attraverso la messa a disposizione del proprio patrimonio di conoscenze artistiche, storiche e scientifiche a favore della società e dei gruppi di appartenenza.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Articolo 25

Funzioni della Regione in materia di musei

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale dell'Abruzzo, la Giunta Regionale, nell'ambito delle proprie competenze, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, sostiene, indirizza e coordina l'istituzione e lo sviluppo dei musei, promuovendone in particolare:
 - a) l'innovazione gestionale;
 - b) l'abbattimento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali, digitali, economiche e culturali alla fruizione delle collezioni;
 - c) l'innovazione nei sistemi di comunicazione con il pubblico;
 - d) l'adozione di linguaggi mirati a favorire l'accessibilità in tutte le sue forme;
2. La Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo dei sistemi museali quali strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell'offerta di fruizione, per la promozione, per la dotazione di professionalità, per una più efficace collaborazione tra livello regionale e livello territoriale.
3. La Regione Abruzzo aderisce al Sistema museale nazionale, recependo i livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica di competenza ai sensi del decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).
4. La Regione Abruzzo, in particolare, aderisce al Sistema Museale Nazionale in base all'art. 5 del D.M. 21 febbraio 2018, n. 113 avvalendosi, per l'accreditamento e come sistema informativo, della piattaforma nazionale, messa a disposizione dalla Direzione Generale Musei.
5. La Regione Abruzzo, con delibera di Giunta, costituisce l'Organismo regionale di accreditamento così come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 113/2018.
6. La Regione Abruzzo garantisce la gestione dei musei di proprietà regionale o comunque da essa detenuti.

Capo IV

Specifiche tipologie di musei

Articolo 26

Aree e parchi archeologici

1. I parchi archeologici sono ambiti territoriali caratterizzati da importanti testimonianze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, culturali e paesaggistico-ambientali, oggetto di valorizzazione sulla base di un progetto scientifico e gestionale.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

2. La Regione sostiene:
 - a) la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, la valorizzazione e la promozione sul proprio territorio di aree e parchi archeologici;
 - b) la conservazione e la riqualificazione dei siti archeologici e dei reperti ivi presenti;
 - c) la realizzazione di interventi che favoriscano l'accesso ai siti archeologici da parte delle diverse tipologie di pubblico;
 - d) la realizzazione di punti informativi, progetti di comunicazione, mostre ed altre iniziative volte a favorire la conoscenza e la fruizione dei siti archeologici da parte del pubblico.

Articolo 27

Ecomusei, Case Museo

1. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e il monitoraggio degli ecomusei, Case Museo e ne sostiene l'attività al fine di:
 - a) conservare e rinnovare l'eredità culturale vivente di determinati territori e delle popolazioni che li abitano;
 - b) favorire processi di sviluppo sostenibile a partire dal patrimonio locale;
 - c) promuovere lo sviluppo della creatività presso le nuove generazioni attraverso la salvaguardia di case di artisti locali o nazionali che hanno agito in Abruzzo;
 - d) salvaguardare i paesaggi tipici abruzzesi;
 - e) valorizzare la diversità culturale dei luoghi.
2. La Regione Abruzzo favorisce, altresì, lo sviluppo dell'attività in rete, nonché l'utilizzo di risorse della Unione Europea, nazionali, regionali e private a sostegno degli ecomusei, Case Museo.
3. Ai fini della presente legge regionale, si intendono per ecomusei le istituzioni culturali, costituite da enti locali in forma singola e associata, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato, che assicurano, all'interno di uno ambito territoriale definito e con la partecipazione attiva della popolazione, delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, di enti e associazioni locali, le funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico locale rappresentativi di un ambiente, dei modi di vita e delle loro trasformazioni.
4. Si intende per casa museo un'abitazione privata di particolare interesse storico e culturale, secondo le definizioni introdotte dal Comitato Internazionale delle Dimore Storiche Museo dell'ICOM, trasformata uno spazio aperto al pubblico.

Capo V

Itinerari culturali



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Articolo 28

Programmi UNESCO

1. La Regione, in coerenza con la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005), promuove l'integrazione della cultura nelle proprie politiche di sviluppo, al fine di creare condizioni più propizie allo sviluppo sostenibile del territorio, nelle sue componenti culturali e paesaggistico-ambientali.
2. La Regione favorisce la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dei siti regionali inclusi nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, nelle reti delle Riserve di Biosfera MaB e Global Geopark, nonché negli altri elenchi istituiti ai sensi dei programmi UNESCO.
3. La Regione svolge un ruolo di indirizzo e sostegno verso i soggetti candidati a nuovi riconoscimenti sul proprio territorio.

Articolo 29

Itinerari e cammini culturali

1. La Regione promuove e tutela itinerari, percorsi e cammini storicamente documentati, inclusi quelli mappati dal piano paesaggistico regionale, oppure di rilevanza comunitaria, che abbiano un valore culturale, religioso, turistico, ambientale e naturalistico che si sviluppino intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio dei territori interessati.
2. Ai fini della presente legge regionale, secondo le indicazioni del Consiglio d'Europa e dell'Unesco, si intende per itinerario culturale la "culturalità" del percorso, ovvero il valore culturale d'insieme, rappresentato dall'integrazione di tutti i valori espressi nel percorso; e, infine, il rapporto unitario che viene a crearsi con l'ambiente circostante;
3. Gli itinerari culturali si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico, demotnoantropologico e religioso, sia in ragione del tracciato geografico degli itinerari stessi, sia in funzione del loro contenuto e del loro significato, svolgendo anche una funzione di attrattore turistico culturale.
4. Ai fini della presente legge regionale, si intendono per cammini gli itinerari culturali di particolare rilievo, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio culturale e naturale dei territori interessati.
5. La Giunta Regionale istituisce, con apposito provvedimento, un elenco degli itinerari e dei cammini culturali, stabilendo, al contempo, i requisiti per la presentazione delle istanze.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Capo VI

Istituti culturali

Articolo 30

Archivi e sistemi archivistici

1. La Regione:

- a) promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati, in quanto testimonianza ed espressione della cultura e della storia dei territori, delle comunità e delle persone;
- b) promuove e sostiene interventi di salvaguardia, conservazione, descrizione, digitalizzazione, pubblicazione e valorizzazione dei fondi e beni archivistici, ivi compresi gli audiovisivi, le registrazioni sonore e le fotografie;
- c) favorisce e sostiene la creazione e lo sviluppo di reti, sistemi e altre opportune forme di cooperazione sul territorio;
- d) promuove forme di coordinamento fra archivi, istituti documentali, istituti di ricerca, scuole e altri luoghi della cultura in ambito regionale, nazionale e internazionale, mettendo anche a disposizione sistemi e strumenti digitali per la più ampia integrazione e diffusione della conoscenza del patrimonio abruzzese;
- e) rende disponibili luoghi e sistemi per la conservazione della conoscenza registrata nei vari e diversi supporti.

2. In attuazione della L.R. 01 giugno 1999, n. 36, la Giunta regionale disciplina con apposito provvedimento giuntale la partecipazione della Regione Abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli Enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati.

Articolo 31

Centri di documentazione

- 1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione dei centri di documentazione, operanti presso le istituzioni culturali o scientifiche pubbliche o private esistenti sul proprio territorio.
- 2. I centri di documentazione curano la raccolta, la conservazione, l'inventariazione e la valorizzazione di testimonianze e materiali di ogni natura, relativi a tematiche, eventi, personalità, siti e ambiti territoriali, progetti ed interventi di interesse e competenza regionale, al fine di preservarne la memoria, rilevarne il valore, la ricaduta e l'impatto sulla società.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

3. I centri di documentazione rendono fruibili e condivisibili i materiali dei centri di documentazione, mettendoli a disposizione della cittadinanza, degli studenti, dei ricercatori, anche con modalità e tecnologie digitali innovative.
4. Al fine di favorire la conoscenza per ragioni di ricerca o divulgazione, la Regione promuove l'adesione o la collaborazione alla rete documentale regionale dei centri di documentazione, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche di coordinamento e i necessari supporti, reti integrate e strumenti tecnologici.

Articolo 32

Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale

1. La Regione promuove, sostiene e valorizza, anche mediante la concessione di contributi, l'attività e il patrimonio culturale degli enti, istituti, fondazioni, associazioni che svolgono, con continuità e con elevato livello scientifico, attività culturali, educative, artistiche.
2. È istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di cultura, l'elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui al primo comma.
3. La Giunta Regionale, mediante apposito provvedimento, determina, sentito l'Osservatorio Regionale, i criteri e le modalità per l'iscrizione e aggiornamento dell'elenco di cui al secondo comma, nonché quelli per la sua pubblicazione.
4. L'elenco è aggiornato annualmente dal Dipartimento regionale competente in materia di cultura, a seguito delle verifiche sulla permanenza dei requisiti degli iscritti.

Capo VII

Sistema bibliotecario

Articolo 33

Biblioteche



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento in ordine alla promozione e allo sviluppo delle biblioteche pubbliche di ente locale o di interesse locale, dei sistemi bibliotecari e delle reti documentali e integrate.
2. Le biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale sono istituti operanti nella comunità regionale al servizio della cittadinanza, il cui compito primario, in armonia con le linee del Manifesto IFLA-UNESCO sulle biblioteche pubbliche del 1994, è offrire risorse e servizi con una varietà di mezzi di comunicazione per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione, sviluppo personale e svago.

Articolo 34

Reti e sistemi bibliotecari

1. La Regione Abruzzo promuove, sostiene e coordina le reti e i sistemi bibliotecari, incentiva la cooperazione interistituzionale e le forme associate di gestione dei servizi tra le biblioteche.
2. Le reti e i sistemi bibliotecari sono costituiti da biblioteche pubbliche o private, senza fine di lucro e aperte al pubblico, associate sulla base di appositi accordi o convenzioni che ne definiscono obiettivi e modalità organizzative.
3. In particolare, le reti e i sistemi bibliotecari:
 - a) presiedono all'organizzazione e alla gestione dei servizi condivisi delle biblioteche aderenti;
 - b) provvedono al coordinamento degli interventi relativi alla conservazione, alla gestione, alla valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale;
 - c) curano la formazione, la gestione e lo sviluppo dei cataloghi collettivi e dei relativi sistemi informativi, coordinandoli con progetti nazionali ed internazionali;
 - d) provvedono all'organizzazione ed alla gestione della circolazione dei libri e dei documenti cartacei e digitali;
 - e) curano la promozione e il coordinamento delle attività culturali correlate alle funzioni delle biblioteche aderenti;
 - f) assicurano all'utenza del sistema bibliotecario il servizio di lettura, di documentazione e di informazione e forniscono alle biblioteche aderenti la necessaria consulenza biblioteconomica;
 - g) curano e realizzano adeguati sistemi di rilevazione e monitoraggio quantitativo e qualitativo per favorire la conoscenza, la valutazione e la programmazione delle attività di rete.

Articolo 35

Sistema bibliotecario della Regione Abruzzo

1. La Regione istituisce un proprio sistema bibliotecario-informativo regionale con il quale un gruppo di biblioteche pubbliche e private con punti di servizio bibliotecario-informativo, dotate di proprio patrimonio librario e documentario, di personale nonché di amministrazione



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

autonoma e con l'obiettivo di attuare forme di collaborazioni stabili e coordinate, assolvono ai seguenti compiti:

- a) l'attuazione di una rete integrata ed efficiente di strutture e di servizi bibliotecari sul territorio regionale per lo sviluppo della pubblica lettura e dell'attivazione culturale rivolta a tutti gli abitanti;
 - b) il coordinamento dei servizi bibliotecari con le altre istituzioni ed associazioni culturali operanti nel territorio regionale;
 - c) l'integrazione e la razionalizzazione delle risorse bibliografiche e documentarie esistenti sul territorio regionale;
 - d) la razionalizzazione dell'impiego di fondi per acquisti librari ed abbonamenti a periodici;
 - e) l'adozione di criteri comuni per la gestione del prestito interbibliotecario;
 - f) la partecipazione e accesso al sistema regionale di informazioni in rete ed in linea, come delineato nell'articolo 14 della presente legge regionale;
 - g) la valorizzazione del ruolo sociale delle biblioteche, quali centri di aggregazione e di iniziativa culturale, e quali sede di mostre, manifestazioni e corsi per la promozione della lettura e l'educazione permanente;
 - h) la specializzazione delle raccolte in funzione della vocazione delle biblioteche;
 - i) la realizzazione, anche attraverso l'impiego delle moderne tecnologie, di sistemi informativi coordinati da progettarsi e realizzarsi in collaborazione con gli altri enti ed uffici competenti in materia che favoriscano la conoscenza e l'utilizzazione dei beni librari esistenti sul territorio regionale e l'accesso alla rete d'informazione bibliografica nazionale ed internazionale;
 - j) la promozione e il coordinamento di attività culturali correlate con i beni librari e documentari, con la loro conoscenza e valorizzazione e con le finalità proposte delle biblioteche.
2. Il sistema bibliotecario regionale è aperto ai sistemi bibliotecari informativi locali già costituiti, a qualunque istituzione bibliotecaria pubblica o privata, esistente sul territorio che rispetti standard e condizioni definite dall'osservatorio regionale di cui all'art. 15 della presente legge, comma 1 lettera e).
 3. Le biblioteche ed i servizi di pubblica lettura e di informazione di cui al primo comma sono tenuti al prestito reciproco del materiale conservato nelle rispettive sezioni di prestito.
 4. Anche le Biblioteche regionali partecipano al Sistema bibliotecario della Regione Abruzzo.
 5. L'appartenenza al sistema bibliotecario regionale è regolata da apposita convenzione che stabilisce anche le quote dei contributi regionali. I contenuti delle convenzioni devono essere approvati con apposito provvedimento giuntale, predisposto dal Dipartimento competente in materia di servizi culturali della Regione Abruzzo.

Articolo 36

Compiti della Regione Abruzzo nell'ambito del sistema bibliotecario regionale

1. Per il conseguimento delle finalità previste nel presente Capo, la Regione:



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- a) esercita le funzioni tecniche e scientifiche di indirizzo, di coordinamento e di programmazione del sistema bibliotecario regionale;
 - b) promuove, attraverso il sistema bibliotecario-informativo regionale, l'unitarietà delle procedure e la razionalizzazione dei servizi pubblici bibliotecari sul territorio;
 - c) nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, assicura adeguate dotazioni finanziarie, in particolare garantendo:
 - i. il finanziamento della gestione complessiva delle biblioteche della Regione e delle relative funzioni di servizio ad esse attribuite dal successivo articolo;
 - ii. il finanziamento di specifici progetti presentati dalle biblioteche aventi sede sul territorio regionale e appartenenti ai Comuni e ad altri Enti pubblici e privati, facenti parte del sistema bibliotecario regionale, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili annualmente;
 - iii. il finanziamento della formazione professionale continua del personale adibito a vario titolo alla gestione dei servizi bibliotecari;
 - d) esercita la vigilanza sull'andamento del sistema bibliotecario regionale e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.
2. La Giunta Regionale, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, adotta le iniziative necessarie a determinare i finanziamenti per assicurare:
- a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento del sistema bibliotecario-informativo regionale;
 - b) la dotazione, il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche, nonché la riproduzione digitale del materiale bibliografico di pregio;
 - c) l'organizzazione di mostre di materiale storico ed artistico nell'ambito delle biblioteche, in collaborazione con i competenti servizi dell'Amministrazione regionale.

Articolo 37

Biblioteche regionali

- 1. La Regione cura le funzioni, le finalità, i servizi gestiti, le risorse umane, strutturali, finanziarie e patrimoniali delle biblioteche regionali.
- 2. Le biblioteche regionali garantiscono il soddisfacimento delle esigenze di lettura, informazione, formazione e studio di tutti i cittadini ed assicurano:
 - a) l'allestimento di raccolte bibliografiche, audiovisive, musicali e altri supporti informativi;
 - b) l'aggiornamento regolare delle raccolte di cui alla precedente lettera a);
 - c) la ricerca di materiale non posseduto attraverso il prestito interbibliotecario nazionale e internazionale;
 - d) il funzionamento di una sezione per ragazzi con il compito di favorire, in collaborazione con gli istituti preposti all'educazione, il processo culturale dei giovani attraverso la lettura del materiale a stampa e l'uso del materiale audiovisivo;
 - e) la conservazione dei materiali tramite l'organizzazione di un servizio di digitalizzazione.
- 3. Inoltre, le biblioteche regionali:



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- a) rispettano gli obblighi previsti dalle norme nazionali attualmente vigenti sull'Archivio bibliografico abruzzese e sul connesso Deposito legale;
 - b) assolvono tutte le funzioni previste dalle vigenti norme e dalle linee di indirizzo internazionali, nazionali e regionali sulle biblioteche pubbliche;
 - c) incrementano il loro patrimonio bibliografico specifico, così come si è evoluto e sedimentato nel corso del tempo;
 - d) favoriscono l'offerta di servizi integrati in rete (con emeroteche, pinacoteche e altre istituzioni culturali pubbliche e private, etc.);
 - e) sostengono il raggiungimento ed il miglioramento degli standard definiti dall'Osservatorio di cui all'articolo 15 della presente legge regionale.
4. Le biblioteche regionali, quali luoghi della cultura della Regione Abruzzo preposti alla più completa documentazione locale, perseguono:
- a) la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, la tutela e la messa a disposizione di manoscritti, documenti a stampa e qualsivoglia materiale di interesse locale;
 - b) l'accrescimento, la conservazione e la messa a disposizione di fondi concernenti la cultura locale.
5. La Regione Abruzzo può stipulare con i comuni interessati idonee convenzioni per la gestione di una o più biblioteche regionali.

Capo VIII

Imprese, associazioni culturali e Volontariato culturale

Articolo 38

Volontariato culturale

1. In un'ottica di virtuosa sussidiarietà orizzontale, la Regione incentiva e promuove lo sviluppo del volontariato che persegue finalità di carattere culturale, favorendone l'apporto complementare all'intervento pubblico.
2. Al fine di perseguire le finalità di cui al primo comma del presente articolo, la Regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le imprese e le associazioni culturali, iscritti nell'apposito registro regionale, fatto salvo il mantenimento in capo al personale degli istituti culturali dei compiti e delle funzioni gestionali, tecnico-professionali.

Articolo 39

Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

1. Nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli istituti e luoghi della cultura devono essere gestiti, adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale, con particolare preferenza a forme di gestione integrata, in coerenza con i principi e gli strumenti specificati nella presente legge regionale.
2. La gestione deve prevedere strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione alle attività fondamentali degli istituti e dei luoghi della cultura.
3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 115 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'organizzazione degli istituti e luoghi della cultura può avvenire attraverso strumenti di gestione in forma diretta, od in forma indiretta.

Capo IX

Promozione della lettura

Articolo 40

Promozione del libro e della lettura

1. La Regione Abruzzo, in armonia con la Legge 13 febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”, riconosce il libro e la lettura quali strumenti fondamentali della crescita sociale e culturale della cittadinanza.
2. La Regione provvede a realizzare e a sostenere iniziative ed interventi finalizzati a promuovere la diffusione del libro e della lettura.
3. La Regione si impegna nella redazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con l'Osservatorio culturale Regionale, di un proprio “Patto per la lettura”, dedicato al coinvolgimento di tutti gli stakeholders interessati sul territorio regionale al tema della promozione della lettura.

Articolo 41

Imprese editoriali e librerie

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato:
 - a) sostiene, promuove e valorizza sul proprio territorio lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro, quale componente del patrimonio culturale e linguistico abruzzese, riconoscendo e sostenendo le forme associative delle stesse; a tal fine sostiene le piccole imprese



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- editoriali per incrementarne la competitività e lo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché per incentivare la produzione, la diffusione e la commercializzazione delle opere editoriali abruzzesi;
- b) sostiene le librerie indipendenti quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura.
2. Ai fini del presente articolo si intendono per:
- a) impresa editoriale: un soggetto iscritto nel registro delle imprese della Regione Abruzzo non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva sia ubicata in un comune dell'Abruzzo, che abbia come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri, con una produzione annuale di almeno cinque titoli;
- b) libreria indipendente: impresa commerciale non appartenente a grandi catene, che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.

Articolo 42

Strumenti di intervento a sostegno dell'editoria

1. Per sostenere adeguatamente l'editoria abruzzese sono previste le seguenti azioni volte ad assicurare:
- a) l'individuazione degli attori con cui interfacciarsi attraverso la predisposizione di un albo/catalogo degli editori;
- b) la creazione di una normativa, che individui gli editori interessati all'inserimento in un albo comune, dando sostegno alle nuove imprese editoriali, con gli eventuali riferimenti alle librerie, e ad altre innovative imprese editoriali a più forte vocazione digitale;
- c) il coinvolgimento dell'intero comparto, specie delle librerie indipendenti, al fine di definire interventi ed azioni volte alla diffusione e alla commercializzazione dei prodotti editoriali abruzzesi;
- d) l'incentivazione della nascita di forme associative o di reti di collaborazione tra gli editori;
- e) il sostegno e la continuità ad attività volte a promuovere la commercializzazione e la diffusione della produzione editoriale anche attraverso l'utilizzo dei canali di vendita on line.
- f) il sostegno alla realizzazione e alla diffusione di prodotti editoriali in formato digitale;
- g) il sostegno alla partecipazione ad azioni fieristiche di maggior rilievo,
- h) il sostegno ad interventi volti a favorire lo sviluppo, la commercializzazione e la distribuzione delle opere attraverso interventi diretti o indiretti.
- i) la predisposizione di forum/ indagini, dibattiti al fine di favorire la nascita di una rete per la condivisione di obiettivi comuni.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente a favore delle imprese editoriali abruzzesi, la Regione:
- a) incentiva la diffusione capillare delle opere delle imprese editoriali abruzzesi (anche in forma di associazioni di promozione sociale di cui alla L. 01 marzo 2012, n. 11), al fine di promuoverne la visibilità e la vendita anche in collaborazione con librerie, imprese culturali, enti locali, biblioteche, scuole, istituzioni, associazioni, associazioni no profit, fondazioni, società cooperative, associazioni di imprese editoriali o librerie;



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- b) sostiene la progettazione e il consolidamento di appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, dedicati alla produzione editoriale della piccola editoria regionale, anche attraverso l'organizzazione di incontri fra imprese editoriali, autori e autrici, librerie e operatori culturali;
 - c) favorisce la distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere editate in Abruzzo, la traduzione in lingua straniera di testi pubblicati dalle imprese editoriali abruzzesi e la partecipazione delle stesse a manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;
 - d) sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, le attività, svolte direttamente dalle imprese editoriali abruzzesi per la realizzazione e la diffusione dei prodotti editoriali;
 - e) promuove accordi, convenzioni ed altre intese tra soggetti pubblici e privati per il sostegno di iniziative qualificate ad individuare nuove sedi o canali alternativi di promozione e commercializzazione diretta di opere editate in Abruzzo.
3. La Regione può, altresì, erogare contributi a sostegno delle attività di librerie indipendenti, incentivandone e favorendone lo sviluppo anche in ambiti territoriali svantaggiati.
4. La Regione promuove, altresì, il riconoscimento della qualifica di Libreria di qualità o d'eccellenza.
5. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente a favore delle imprese editoriali abruzzesi e delle librerie, la Regione:
- a) sostiene progetti volti a promuovere e valorizzare il sistema delle librerie e delle imprese editoriali abruzzesi, incrementandone la competitività e la produzione, anche attraverso agevolazioni fiscali;
 - b) favorisce attività formative al fine di favorire l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori del settore;
 - c) sostiene l'erogazione di contributi per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico;
 - d) sostiene l'avvio dell'attività di librerie e delle imprese editoriali indipendenti.
6. Gli interventi regionali di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
7. La Giunta regionale istituisce, con proprio provvedimento, un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto da imprese editoriali, librerie, associazioni, fondazioni e operatori culturali della filiera del libro e della lettura.
8. Per l'attuazione degli interventi previsti a sostegno delle iniziative a favore delle imprese editoriali e delle librerie, la Giunta regionale istituisce con proprio provvedimento un comitato tecnico con funzioni consultive, in cui trovano rappresentanza le associazioni regionali di categoria per l'editoria e per le librerie.

Capo X

Salvaguardia, tutela e valorizzazione della produzione editoriale e del patrimonio libraio e documentale



Articolo 43

Archivio della produzione editoriale regionale

1. La Regione, in applicazione della legge 15 aprile 2004, n. 106 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”, istituisce l’Archivio della produzione editoriale regionale composto dalle raccolte di deposito legale, attive presso gli istituti indicati nel Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007.
2. La Regione adempie agli obblighi previsti dalla normativa statale anche mediante accordi con gli Istituti depositari individuati nel territorio e promuove la valorizzazione dell’Archivio regionale della produzione editoriale quale memoria della storia e cultura del proprio territorio.

Articolo 44

Archivio storico regionale

1. Al fine di assicurare la salvaguardia del patrimonio archivistico della Regione, viene istituito l’Archivio storico regionale in conformità a quanto previsto dall’articolo 30 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. I criteri di funzionamento dell’archivio di cui al primo comma del presente articolo sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 45

Rete documentaria regionale

1. La Regione favorisce la realizzazione di un sistema documentario regionale che deve garantire il diritto di tutti i cittadini ad usufruire, indipendentemente da qualsiasi condizione o impedimento, di un servizio di informazione e documentazione efficiente e adeguato.
2. La rete documentaria regionale è costituita dai seguenti soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale:
 - a) le biblioteche;
 - b) gli archivi;
 - c) i musei;
 - d) i centri di documentazione pubblici e privati;
 - e) gli istituti documentari.
3. La rete documentaria regionale favorisce l’integrazione tra:
 - a) le risorse dei soggetti interessati;



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- b) la cooperazione tra reti e sistemi locali del territorio regionale;
- c) il coordinamento delle attività di acquisizione, conservazione e pubblica fruizione dei beni librari e documentari.

Capo XI

Attività culturali e di spettacolo

Articolo 46

Disposizioni generali

1. La Regione promuove le attività e le iniziative rivolte a formare e diffondere espressioni della ricerca, conoscenza, cultura e arte, finalizzate, in particolare, a:
 - d) sostenere la creatività nelle sue varie forme;
 - e) diffondere la conoscenza e alla promozione dell'arte e dell'architettura, con particolare attenzione all'espressione delle arti contemporanee;
 - f) creare e potenziare servizi di informazione e documentazione che favoriscano il libero accesso alla conoscenza e alla cultura;
 - g) favorire la promozione dell'immagine dell'Abruzzo anche tramite strumenti informativi, progetti di forte innovazione tecnologica, strategie di marketing culturale e attività di formazione;
 - h) promuovere la rievocazione della tradizione e del costume abruzzese e alla valorizzazione della storia, dell'identità della Regione, con particolare attenzione alle ricorrenze e ai personaggi illustri;
 - i) favorire il recupero di artisti abruzzesi minori;
 - j) assicurare il sostegno alle iniziative editoriali;
 - k) supportare l'organizzazione di mostre, convegni, seminari, attività informative e didattiche, festival multidisciplinari, eventi di tecnologie applicate ai beni culturali, itinerari di visita dei siti celebri e dei luoghi dell'arte, della storia, della letteratura;
 - l) assicurare il sostegno delle attività di sviluppo della pubblica lettura svolto dalle biblioteche;
 - m) incentivare la collaborazione con centri e associazioni culturali.

Articolo 47

Ambiti di interventi



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

1. La Regione promuove, valorizza e sostiene le attività culturali di cui al presente Capo XI, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE, articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche in forma integrata e interdisciplinare:
 - a) spettacolo dal vivo;
 - b) cinema, audiovisivo e multimedialità;
 - c) arti plastiche e visive;
 - d) attività di promozione culturale;
 - e) attività di promozione educativa;
 - f) patrimonio linguistico e culturale dell'Abruzzo.
2. La Regione promuove la diffusione e il radicamento delle attività culturali e di spettacolo in Abruzzo intervenendo a sostegno della realizzazione, trasformazione e ammodernamento di strutture destinate ad attività culturali e di spettacolo.
3. La finalità di cui al secondo comma del presente articolo deve essere perseguita, favorendo:
 - a) lo sviluppo dei circuiti regionali, intesi come organici sistemi di distribuzione delle attività;
 - b) la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti strutturati e condivisi, prioritariamente rivolti alle persone giovani, fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale, nonché allo sviluppo, all'innovazione ed al rinnovamento della creazione contemporanea.
4. Il Programma triennale dei beni e delle attività culturali di cui alla presente legge deve contenere specifiche linee di indirizzo in materia di promozione delle attività di cui al presente capo, con particolare attenzione a:
 - a) i processi di trasformazione ed innovazione in atto nella cultura e nella società contemporanee;
 - b) favorendo una visione complessiva e di sistema;
 - c) l'interdisciplinarietà;
 - d) la prospettiva di costante crescita professionale ed artistica dei soggetti operatori del settore.

Articolo 48

Spettacoli dal vivo

1. Ai fini della presente legge regionale, per spettacoli dal vivo si devono intendere le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada ed il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni.
2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:
 - a) la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo;
 - b) la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea;
 - c) lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle capacità artistiche, tecniche, organizzative specificamente dedicate al settore;



- d) la diffusione delle attività attraverso la circuitazione sul territorio regionale;
 - e) la realizzazione di progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche;
 - f) la realizzazione di progetti che valorizzano il ruolo dello spettacolo dal vivo quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;
 - g) la promozione e la conoscenza della produzione abruzzese in Italia ed all'estero, favorendo anche la mobilità internazionale degli artisti e delle opere.
3. In ambito musicale, devono essere anche valorizzate, sostenute e promosse le attività di musica popolare tradizionale svolte a carattere amatoriale dalle associazioni legalmente costituite e configurate come complessi bandistici o società filarmoniche, gruppi folcloristici, gruppi vocali e società corali.
4. La Giunta Regionale istituisce, con propria deliberazione, un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo.

Articolo 49

Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante

1. La Regione Abruzzo riconosce un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e di aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica alle seguenti attività:
- a) l'arte di strada, intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizza spazi pubblici od aperti al pubblico e che è caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico;
 - b) l'attività circense, intesa come quella svolta da un'impresa che, sotto il tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste, oppure all'interno di strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo di esibizioni appartenenti al repertorio circense tradizionale;
 - c) l'attività di spettacolo viaggiante, intesa come attività spettacolari, intrattenimenti e attrazioni definiti per tipologia dalla normativa statale in materia, allestite da un'impresa mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto od al chiuso, od in parchi di divertimento.
2. Le attività di espressione artistica in strada, di cui al comma 1, lettera a) vengono svolte dagli artisti e dalle artiste, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto de:
- a) le norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
 - b) la normale circolazione stradale e pedonale;
 - c) il mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;
 - d) il mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti.
3. Le attività di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, si devono svolgere:
- a) senza alcuna forma di pubblicità;



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;
 - c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;
 - d) osservando, durante lo svolgimento delle singole espressioni artistiche, comportamenti di prudenza e di perizia.
4. I Comuni devono tenere conto dei principi enunciati nel presente articolo, con particolare riferimento al primo comma e favoriscono l'insediamento di aree dedicate allo spettacolo viaggiante, anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, l'integrazione delle attività con il tessuto sociale e urbano e la loro accessibilità da parte della cittadinanza.
5. Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte in conformità al graduale superamento della presenza degli animali in attività circensi e di spettacoli viaggianti, previsto ai sensi della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).

Articolo 50

Sedi di attività culturale e di spettacolo

1. La Regione promuove e sostiene interventi concernenti spazi, edifici e locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, al fine di contribuire al loro sviluppo e alla loro diffusione sul territorio, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, mediante:
 - a) l'assegnazione di contributi in conto capitale a favore di progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione e all'ammodernamento di spazi aperti al pubblico accesso nei limiti delle vigenti norme di sicurezza in materia di locali di pubblico spettacolo, che sono destinati in via esclusiva o prevalente alle attività di cui al presente capo, nei limiti delle somme stanziare in bilancio;
 - b) l'attivazione, con il supporto della FiRA S.p.A, di strumenti di agevolazione finanziaria a favore di soggetti pubblici e privati finalizzato alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, ammodernamento e diversificazione produttiva di sedi per attività culturali e dello spettacolo.
2. Possono essere ammesse ai benefici previsti al comma 1, lettera a), le amministrazioni pubbliche, come definite all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ed i soggetti senza fini di lucro che hanno la disponibilità del patrimonio pubblico.

Articolo 51

Creatività contemporanea

1. Nell'ambito della creatività contemporanea, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
 - a) diffondere la cultura e la conoscenza delle arti plastiche e visive nel succedersi dei movimenti, delle tendenze nel variare dei linguaggi e delle forme espressive;

- b)** promuovere e sostenere la ricerca, i talenti e le eccellenze nel campo dell'arte contemporanea e dell'architettura, della fotografia, del design e della moda;
 - c)** valorizzare la diffusione dell'arte pubblica quale specifica modalità di presentazione e fruizione dell'arte all'interno del tessuto urbano e sociale dei centri abitati;
 - d)** incentivare la creatività giovanile, l'innovazione espressiva, la contaminazione dei linguaggi, la mobilità e le residenze degli artisti e delle artiste.
 - 2.** Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal primo comma, la Regione individua, con apposito provvedimento giuntale, le seguenti linee di intervento:
 - a)** il sostegno alle attività espositive;
 - b)** il sostegno alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio fotografico e della produzione fotografica contemporanea in Abruzzo, quale specifico linguaggio della creazione artistica;
 - c)** il sostegno al sistema dell'arte contemporanea in Abruzzo, anche mediante la messa in rete dei principali attori del comparto e lo sviluppo di centri di produzione artistica, per programmare le proposte, rafforzare i legami sul territorio, incrementare i flussi di pubblico;
 - d)** il sostegno a progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, dell'innovazione espressiva, della contaminazione dei linguaggi, della residenzialità degli artisti e delle artiste;
 - e)** la realizzazione di progetti che valorizzano il ruolo delle arti plastiche e visive quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;
 - f)** la promozione e la conoscenza della produzione abruzzese in Italia e all'estero, favorendo la mobilità internazionale degli artisti e delle opere.

Articolo 52

Attività di promozione culturale

- 1.** Nell'ambito della promozione culturale, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
 - a)** diffondere la cultura negli aspetti di interesse generale e di dibattito nella società civile, con particolare riferimento ad aree culturali quali le letterature, la storia, le scienze umane e sociali, la divulgazione scientifica, il dialogo fra le culture e le religioni;
 - b)** divulgare e riscoprire gli aspetti della storia, della cultura e della tradizione regionale, in particolare di quelli che hanno costituito momenti storicamente importanti per la comunità abruzzese, oppure per quella nazionale e internazionale;
 - c)** promuovere la cultura della memoria, della cittadinanza attiva, della convivenza civile e i valori della Costituzione.
- 2.** Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal primo comma, la Regione individua, con apposito provvedimento giuntale, le seguenti linee di intervento:
 - a)** la promozione delle attività convegnistiche e seminariali e di divulgazione scientifica e culturale, degli studi e delle ricerche, anche in raccordo e cooperazione col sistema universitario e il sistema scolastico regionale;
 - b)** il sostegno delle rievocazioni storiche, intese come riproposizione ai contemporanei di un evento realmente accaduto nel passato, delle manifestazioni tradizionali legate a consuetu-



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- dini locali consolidate, che preservano il patrimonio storico locale e valorizzano anche in chiave aggregativa e turistica alcune località suggestive ed evocative dal punto di vista storico;
- c) il sostegno ai carnevali di riconosciuto valore storico e culturale, volti a preservare e promuovere il valore della comunità, la memoria ed il patrimonio storico locale ed a valorizzare il territorio e le tradizioni anche in chiave turistica, aggregativa e di inclusione sociale, rivolgendosi al pubblico di ogni età e stato sociale.
3. La Regione valorizza e sostiene i progetti relativi alle rievocazioni e ai carnevali di cui al comma 2, lettere b) e c), anche favorendo lo sviluppo di attività di studio e ricerca, di carattere formativo, di confronto e diffusione delle iniziative.

Articolo 53

Patrimonio linguistico e culturale dell'Abruzzo

1. La Regione valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e culturale abruzzese, incentivandone la conoscenza. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di valorizzazione della storia e della cultura regionale.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al primo comma, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, realizza, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, interventi diretti a promuovere azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti del sistema delle autonomie territoriali, da istituzioni, enti ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa e che dispongono di un'organizzazione adeguata.
3. L'iniziativa della Regione Abruzzo è indirizzata:
 - a) alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico e linguistico, con particolare riguardo alle lingue, alla toponomastica, al patrimonio artistico e architettonico, alla vita religiosa, alle usanze, ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
 - b) al sostegno di attività culturali, iniziative ed eventi che promuovono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, l'uso e la fruizione del patrimonio linguistico e culturale di cui al primo comma, anche inserite in più complessivi progetti di sviluppo economico e turistico delle aree interessate;
 - c) alla valorizzazione della produzione culturale, sia sotto il profilo del riconoscimento della tradizione culturale, sia come impulso per nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo;
 - d) alla diffusione dell'apprendimento del patrimonio linguistico e culturale di cui al primo comma, anche attraverso corsi per la popolazione;
 - e) all'incentivazione, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei dell'Abruzzo e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, della ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico storico e culturale di cui al comma 1, anche attraverso l'armonizzazione e la codifica di sistemi di trascrizione maggiormente utilizzati, nonché l'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea;



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- f) al sostegno a forme di collaborazione e scambi culturali con altre comunità in Italia e all'estero che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio culturale linguistico di cui al primo comma del presente articolo.

Capo XII

Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo – Film Commission Abruzzo

Articolo 54

Promozione del cinema e dell'audiovisivo

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, la Regione Abruzzo riconosce, sostiene, valorizza e promuove le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, intese come forme di libera manifestazione del pensiero e di espressione artistica in grado di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio.
2. Nell'ambito delle attribuzioni normative ed amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche, il presente Capo disciplina il concorso della Regione Abruzzo a:
 - a) la promozione ed alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive;
 - b) la valorizzazione delle sale ed arene cinematografiche;
 - c) lo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, per la promozione culturale, economica e sociale del territorio;
 - d) l'allocazione delle funzioni amministrative in materia di cinema ed audiovisivo.
3. I contributi finanziari concessi a sostegno delle attività di cui al presente Capo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE, nonché secondo le pertinenti discipline europee applicabili.

Articolo 55

Obiettivi

1. In esecuzione dei principi descritti all'articolo precedente, la Regione, in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio, promuove:
 - a) lo sviluppo delle attività:



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- i. cinematografiche e audiovisive;
 - ii. di produzione, post-produzione, distribuzione, promozione ed esercizio;
- b) lo sviluppo, anche in ambito nazionale e internazionale, dell'imprenditoria del settore;
- c) l'occupazione nel settore, la formazione e qualificazione professionale, nonché l'integrazione tra formazione e lavoro;
- d) la presenza diffusa delle attività di esercizio cinematografico sul territorio, garantendone la presenza anche nei centri storici, nelle zone periferiche, nelle zone classificate montane, nonché nei Comuni minori ed in quelli particolarmente svantaggiati;
- e) la realizzazione, la programmazione, la circuitazione di opere cinematografiche di qualità, di particolare interesse culturale e sociale, di opere prime o seconde e di film difficili, nonché di opere di interesse regionale;
- f) la realizzazione di progetti di promozione del cinema e dell'audiovisivo realizzati senza finalità di lucro, proposti da:
 - i. associazioni culturali riconosciute;
 - ii. fondazioni;
 - iii. istituzioni;
 - iv. enti del terzo settore che operano nel settore del cinema, dell'audiovisivo e dell'editoria;
 - v. cineteche o mediateche;
- g) la realizzazione di iniziative dirette a:
 - i. attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere;
 - ii. favorire la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale;
 - iii. promuovere il cineturismo, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività turistiche in relazione all'attività cinematografica e audiovisiva legata al territorio regionale;
- h) la formazione, la qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale degli addetti al sistema cinematografico e audiovisivo regionale, con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie ed al ricambio generazionale nei mestieri tradizionali del settore;
- i) la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la digitalizzazione, la valorizzazione e la fruizione, anche telematica, della produzione e documentazione cinematografica e audiovisiva realizzata, o conservata nel territorio regionale;
- j) la diffusione di film e media literacy presso le giovani generazioni, in coordinamento con gli istituti scolastici del territorio, l'Ufficio Scolastico Regionale, al fine di favorire processi di alfabetizzazione del linguaggio cinematografico e audiovisivo e la conoscenza della storia del cinema;
- k) l'impiego di tecnologie innovative per la produzione, post produzione e fruizione di opere cinematografiche e audiovisive;
- l) la valorizzazione delle sale cinematografiche e d'essai dichiarate di particolare interesse culturale;
- m) l'utilizzo multidisciplinare delle sale cinematografiche per nuove finalità di sviluppo e integrazione sociale e culturale territoriale;
- n) lo sviluppo e l'impiego, nell'ambito delle riprese cinematografiche, dei teatri di prosa;
- o) il restauro e la digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive su pellicola o su altri supporti non digitali, dichiarate di interesse culturale, ai sensi del decreto legislativo



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

22 gennaio 2004, n. 42, o, comunque, ritenute di particolare rilevanza culturale per il territorio regionale, in quanto idonee a valorizzarne il patrimonio artistico, storico ed identitario;

- p) la promozione degli autori e della produzione cinematografica e audiovisiva abruzzese;
- q) la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, anche attraverso i festival, le rassegne ed altre manifestazioni analoghe;
- r) la realizzazione di interventi coordinati e multisettoriali, al fine di rendere effettive e virtuose sinergie con le politiche regionali di sostegno alle imprese, alla cultura, all'istruzione ed alla formazione;
- s) lo sviluppo e la diffusione di progetti e di attività cinematografiche e audiovisive attraverso collaborazioni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le Università ed il sistema economico produttivo e finanziario.

Articolo 56

Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle attività di cui al presente Capo, la Regione esercita le seguenti funzioni:
 - a) partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali ed europei;
 - b) prevede specifiche azioni all'interno del documento programmatico triennale e del programma operativo annuale di cui all'articolo 61;
 - c) promuove interventi diretti al perseguimento degli obiettivi descritti all'articolo 54, anche in collaborazione con gli enti di cui all'articolo 57, le società strumentali regionali, gli enti pubblici statali, regionali o locali e gli altri enti privati partecipati;
 - d) istituisce e/o gestisce, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, anche per il tramite delle mediateche e delle cineteche, servizi non commerciali dedicati alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e diffusione del patrimonio filmico e audiovisivo di interesse regionale.

Articolo 57

Funzioni dei Comuni

1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali, i Comuni abruzzesi:
 - a) provvedono all'istituzione ed alla gestione di servizi culturali e scientifici comunali dedicati al settore del cinema e dell'audiovisivo, per i quali adottano i relativi piani di intervento;
 - b) promuovono la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, di interesse comunale, nel campo del patrimonio culturale cinematografico e audiovisivo;
 - i. acquisiscono dati statistici ed informativi relativamente a:
 - ii. i servizi culturali operanti nel settore dell'audiovisivo;



- iii. le strutture;
 - iv. l'utenza;
 - c) concorrono, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci e nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali, alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti nel presente Capo, con particolare riferimento alla promozione ed alla diffusione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo di interesse locale tra i giovani e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Articolo 58

Fondazione Abruzzo Film Commission

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220 e del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 25 gennaio 2018, favorisce la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria cinematografica e audiovisiva attraverso l'istituzione, il riconoscimento e la partecipazione alla "Fondazione Abruzzo Film Commission".
2. La "Fondazione Abruzzo Film Commission" è una fondazione promossa e sostenuta dalla Regione Abruzzo. Vi possono aderire, con il ruolo anche, eventualmente, di soci fondatori:
 - a) le Province;
 - b) i Comuni capoluogo;
 - c) i Comuni a vocazione turistica;
 - d) gli altri enti locali;
 - e) le Camere di Commercio, Industria e Artigianato.
3. Ai sensi del primo comma del presente articolo, la "Fondazione Abruzzo Film Commission":
 - a) persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo;
 - b) ha la finalità statutaria di assicurare, su tutto il territorio regionale, il supporto e l'assistenza a:
 - i. le produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali;
 - ii. alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, a titolo gratuito.
4. Per il perseguimento delle citate finalità, la "Fondazione Abruzzo Film Commission" svolge, le seguenti particolari attività:
 - a) sostegno allo sviluppo dell'industria cinematografica ed audiovisiva nel territorio della Regione Abruzzo;
 - b) promozione di strutture operative (cineporti) sul territorio regionale per attrarre e sostenere le produzioni di opere cinematografiche e audiovisive;
 - c) assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che intendono operare sul territorio regionale;
 - d) sostegno alla realizzazione sul territorio regionale di iniziative cinematografiche ed audiovisive;



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- e) sostegno alla formazione artistica e tecnica degli operatori residenti e/o aventi sede legale sul territorio della Regione Abruzzo;
 - f) sostegno alle iniziative di potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché di alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini, in raccordo con i ministeri competenti;
 - g) promozione di attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo;
 - h) collaborazione con la Regione Abruzzo nell'ambito de:
 - i. le iniziative promosse al fine di concorrere alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive;
 - ii. le iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico cinematografico e audiovisivo, attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche;
 - i) assistenza alla Regione Abruzzo nell'ambito delle iniziative promosse da tali enti al fine di sostenere l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva, anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato;
 - j) promozione del territorio regionale e valorizzazione dell'identità culturale e linguistica attraverso il cinema e l'audiovisivo;
 - k) realizzazione di operazioni mirate di marketing e strategie di comunicazione e di promozione riguardanti tutto il territorio regionale come set cinematografico;
 - l) promozione delle attività di coordinamento con le altre Film Commission italiane e straniere, anche per favorire coproduzioni internazionali incentivando quelle minoritarie;
 - m) partecipazione a festival di cinema e a manifestazioni specializzate nazionali ed internazionali e valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio;
 - n) realizzazione di database informativi su location per le riprese, sui servizi, sui regolamenti, sui referenti locali, con inserimento in rete dei dati e pubblicazione di guide alla produzione;
 - o) assistenza e consulenza alle società di produzione per la ricerca e la selezione di possibili location, nonché collaborare con le amministrazioni comunali e con le competenti soprintendenze per la definizione di tutti gli aspetti correlati all'utilizzo del suolo e del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesistico, con attenzione alla preservazione e al ripristino dello stato dei luoghi, ai fini delle produzioni cinematografiche e audiovisive;
 - p) instaurazione, con le associazioni di categoria dei tecnici, dell'ospitalità e dei trasporti, forme di collaborazione atte ad agevolare l'attività delle società di produzione;
 - q) realizzazione di iniziative di formazione per operatori locali al fine di migliorare i servizi sul territorio;
 - r) collaborazione ed assistenza alla Regione Abruzzo nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 55.
5. La partecipazione della Regione alla "Fondazione Abruzzo Film Commission" è subordinata al fatto che siano definite le modalità di partecipazione dei soci ordinari, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della "Fondazione Abruzzo Film Commission".



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

6. Al fine di garantire l'unitarietà dell'intervento regionale ed il coordinamento delle attività di cui al quarto comma con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, la "Fondazione Abruzzo Film Commission" può prevedere l'istituzione di sedi decentrate presso i capoluoghi di provincia del territorio regionale, provvedendo, d'intesa con le Province interessate, all'utilizzo delle strutture e dei servizi culturali istituiti dalle medesime.
7. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo nel territorio regionale, la Regione Abruzzo partecipa, nel rispetto delle modalità previste dal codice civile alla "Fondazione Abruzzo Film Commission".
8. La partecipazione della Regione Abruzzo alla "Fondazione Abruzzo Film Commission" è subordinata a fatto che l'atto costitutivo e lo statuto della "Fondazione Abruzzo Film Commission", oltre a richiamare espressamente le finalità di cui al terzo comma del presente articolo, devono espressamente prevedere:
 - a) la promozione del settore cinematografico in sintonia con i bisogni e le istanze di sviluppo culturale, sociale ed economico dell'Abruzzo;
 - b) la creazione di una vasta ed eterogenea cultura cinematografica ed audiovisiva;
 - c) la promozione della ricerca nel settore cinematografico ed audiovisivo;
 - d) l'incentivazione, anche mediante la realizzazione di eventi specifici, di nuove forme artistiche che accedono con difficoltà alla distribuzione.
9. La "Fondazione Abruzzo Film Commission" deve conseguire il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).
10. Il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, ovvero l'Assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione Abruzzo alla la "Fondazione Abruzzo Film Commission" ed all'esercizio dei diritti inerenti la partecipazione medesima.
11. Il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo provvede, altresì, alla nomina dei rappresentanti della Regione Abruzzo negli organi della "Fondazione Abruzzo Film Commission".

Articolo 59

Tipologie di interventi

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 54, la Regione, anche avvalendosi della collaborazione degli enti indicati all'articolo 57 e di società strumentali regionali, interviene, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano triennale dei beni e delle attività culturali, mediante:
 - a) interventi promossi od attuati direttamente dalla Regione Abruzzo;
 - b) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici o altre utilità, anche in forma di garanzie finanziarie, tramite il ricorso a procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

2. Alla realizzazione degli obiettivi indicati all'articolo 54 relativi al sostegno all'esercizio cinematografico concorrono anche i benefici di cui all'articolo 62.
3. Nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica adottate per la concessione dei benefici di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a), rivolti alla produzione di opere cinematografiche o audiovisive, la Regione Abruzzo riconosce priorità nel sostegno alla produzione di:
 - a) opere di interesse regionale;
 - b) opere per i ragazzi;
 - c) opere prime e seconde;
 - d) film difficili;
 - e) film di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali e i multiplatforma;
 - f) documentari;
 - g) film o audiovisivi di rilevante utilità sociale;
 - h) film od audiovisivi a basso impatto ambientale;
 - i) film od audiovisivi fruibili anche da disabili sensoriali attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilità offerte dalla tecnologia;
 - j) film di animazione;
 - k) opere cinematografiche od audiovisive prodotte da imprese indipendenti;
 - l) opere cinematografiche od audiovisive di produzione internazionale;
 - m) opere cinematografiche od audiovisive prodotte in teatri di posa siti sul territorio regionale;
 - n) opere cinematografiche od audiovisive prime e seconde della casa di produzione.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

TITOLO III

INCENTIVI, CONTRIBUTI ED AUTORIZZAZIONI

Capo I

Strumenti di finanziamento del sistema culturale regionale

Articolo 60

Le previsioni sul sistema culturale regionale contenute nel documento di economia e finanza regionale

1. La Giunta Regionale, nell'approvare il documento programmatico di economia e finanza regionale, deve prevedere specifiche previsioni in materia di beni ed attività culturali, per il triennio di validità del predetto documento;
2. In particolare, il documento programmatico di economia e finanza regionale deve prevedere:
 - a) gli obiettivi da perseguire nell'ambito del triennio di riferimento;
 - b) i criteri e le modalità per la verifica del perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
 - c) i criteri per l'individuazione, nell'ambito del piano annuale di cui al successivo articolo, delle iniziative sostenute, promosse, od attuate direttamente dalla Regione Abruzzo in materia di beni ed attività culturali;
 - d) la descrizione del quadro finanziario pluriennale e la ripartizione dei finanziamenti per obiettivi e tipologie di intervento;
 - e) gli indirizzi in merito ai criteri ed alle modalità di concessione ed erogazione dei contributi o delle altre misure di sostegno.

Articolo 61

Piano annuale degli interventi in materia di beni ed attività culturali

1. In conformità al documento programmatico di economia e finanza regionale e sulla base delle disponibilità di bilancio e del programma triennale elaborato dall'Osservatorio di cui all'articolo 14, la Giunta Regionale approva un apposito provvedimento, entro il mese di giugno di ogni anno avente ad oggetto il piano annuale degli interventi a favore del sistema culturale regionale, con il quale sono definiti:
 - a) gli interventi sostenuti, promossi, od attuati direttamente dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 59;
 - b) le tipologie di beneficiari;
 - c) le priorità ed i tempi di realizzazione;



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- d) le modalità ed i criteri di concessione e riparto, erogazione e rendicontazione delle misure di sostegno, concesse in forma automatica o selettiva;
 - e) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.
2. In particolare, il piano annuale dispone, il finanziamento con fondi regionali, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, per la realizzazione delle seguenti attività:
- a) avvio di nuovi servizi e allestimenti, potenziamento e gestione delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche anche per la cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali;
 - b) costruzione, acquisizione, ristrutturazione e restauro di edifici adibiti o da adibire a sedi di istituti culturali e le attività ad essi connesse;
 - c) valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici;
 - d) creazione ed adeguamento di spazi e luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo;
 - e) costituzione e scambio di banche dati e di altri supporti informativi condivisi;
 - f) progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dell'organizzazione museale, di quella bibliotecaria e di quella archivistica dell'Abruzzo;
 - g) interventi per l'incremento, la tutela, la catalogazione, la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale e delle raccolte degli archivi, delle biblioteche, dei musei, delle cineteche e degli altri istituti culturali;
 - h) attività di formazione specialistica e aggiornamento degli operatori nel campo culturale;
 - i) attività di promozione attraverso iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale;
 - j) attività di promozione di spettacoli dal vivo;
 - k) attività di sostegno alla cinematografia ed agli audiovisivi.
3. Ove necessario, il piano annuale degli interventi è aggiornato, sulla base degli stanziamenti annuali effettivamente resi disponibili dopo l'approvazione della legge di bilancio.

Articolo 62

Procedure di erogazione delle misure di sostegno

1. Nella determinazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge, si deve tenere conto dei seguenti elementi:
 - a) la spesa ritenuta ammissibile;
 - b) altre forme dirette e indirette di sostegno economico concesse da altri enti pubblici o privati;
 - c) l'eventuale impegno finanziario del soggetto richiedente.
2. Costituisce titolo di preferenza la compartecipazione alla spesa da parte di altri soggetti pubblici o privati.
3. In caso di concessione di contributi o altre agevolazioni per investimenti, il documento programmatico di economia e finanza regionale deve definire i criteri per la fissazione di specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso dei beni oggetto dell'intervento, nonché le conseguenze, di revoca totale o parziale del beneficio concesso, derivanti dalla violazione dei medesimi vincoli, tenendo in considerazione:



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- a) l'entità del contributo concesso, anche in relazione ai costi complessivi dell'intervento;
 - b) la natura pubblica o privata del soggetto beneficiario;
 - c) le specificità dell'intervento.
4. I vincoli previsti dal presente articolo non possono comunque risultare inferiori a dieci anni per gli interventi edilizi ed a tre anni per l'acquisto di attrezzature o di altri beni mobili.
5. Le misure di sostegno finanziario ai beni e alle attività culturali previste dalla presente legge sono adottate da ognuno dei soggetti competenti rispettivamente individuati, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE nonché delle pertinenti discipline europee applicabili.

Articolo 63

Criteri per l'attuazione degli interventi di investimento

1. Gli interventi di cui al precedente articolo devono essere attuati sulla base dei seguenti criteri:
- a) funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge regionale;
 - b) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;
 - c) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;
 - d) adeguatezza organizzativa e professionale degli strumenti gestionali;
 - e) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;
 - f) progettualità integrata dei diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;
 - g) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

Articolo 64

Modalità per l'attuazione degli interventi di investimento

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge regionale, la Regione provvede mediante:
- a) convenzioni;
 - b) bandi e procedure di evidenza pubblica;
 - c) accordi e protocolli;
 - d) partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, comunitari e internazionali.
2. Le forme di contribuzione e di agevolazione finanziaria per i beneficiari della presente legge regionale possono consistere in:
- a) contributi in conto capitale;
 - b) contributi in conto corrente;



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

- c) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione.

Capo II

Modalità del sostegno finanziario regionale

Articolo 65

Imprese culturali e creative

1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative.
2. Ai fini della presente legge regionale, si intendono per imprese culturali e creative tutte le imprese che producono beni e servizi nell'ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, dell'audiovisivo, dei nuovi media, della musica e dell'editoria.
3. Per la finalità di cui al primo comma, la Regione promuove:
 - a) la nascita e lo sviluppo di imprese operanti nel settore culturale;
 - b) il sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore culturale;
 - c) l'internazionalizzazione e l'innovazione del prodotto culturale, la promozione delle produzioni e la distribuzione delle produzioni sul territorio regionale e la partecipazione dei soggetti operanti nel settore a programmi cofinanziati dall'Unione Europea;
 - d) la collaborazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione ed il sistema produttivo, finalizzata allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e delle competenze professionali degli operatori.

Articolo 66

Promozione delle professionalità culturali

1. La Regione promuove professionalità e competenze applicate alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale e alla produzione culturale, assicurando continuità, copertura territoriale e gradazione dei livelli di approfondimento.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, la Regione Abruzzo promuove:
 - a) le professionalità dei servizi culturali, delle arti performative e dei servizi al turismo;
 - b) le professionalità degli addetti alla cura, gestione e comunicazione del patrimonio culturale, compreso quello di produzione contemporanea;
 - c) la collaborazione, anche mediante specifici accordi, con università, enti di ricerca, organismi di formazione e associazioni professionali presenti in Regione Abruzzo.
3. La Regione sostiene la continuità delle professioni dell'artigianato legate a materiali, tecniche e prodotti della tradizione, come rilevante eredità culturale da sviluppare anche nelle possibili applicazioni contemporanee.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Articolo 67

Celebrazioni

1. La Regione individua, nel Programma triennale di cui all'articolo 8, commemorazioni di eventi e personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia dell'Abruzzo elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale.
2. Per il perseguimento delle finalità indicate nel primo comma, la Giunta Regionale provvede a costituire e determinare la composizione di una apposita commissione tecnico scientifica per la valutazione delle proposte celebrative.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Capo I

Disposizioni di rinvio, modificative, valutative e transitorie

Articolo 68

Disposizioni di carattere organizzativo

1. Presso il Dipartimento competente in materia di cultura è istituita una struttura avente la competenza di:
 - a) coordinare l'intero sistema bibliotecario regionale;
 - b) coordinare i Sistemi Museali Territoriali;
 - c) curare i rapporti con l'Abruzzo film Commission.

Capo II

Disposizioni abrogative

Articolo 69

Abrogazioni

1. Sono abrogate la L.R. 18 giugno 1992 n. 44 e la successiva L.R. 9 agosto 1999 n. 61, nonché la L.R. del 30 aprile 1990 n. 51, la L.R. del 24 gennaio 1984 n. 17.
2. È abrogata tanto la L.R. n. 77 del 16 settembre 1998, quanto la L.R. 1 giugno 1977 n. 22 nelle parti in cui non fosse già abrogata.
3. Le leggi non menzionate restano in vigore fino al giorno dell'entrata in vigore della presente o di eventuali regolamenti attuativi.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Capo III

Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 70

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale alla Missione 05 (Cultura), Programmi 01, 02 e 03, Titoli 1 e 2.
2. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.
3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di Cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Articolo 71

Entrata in vigore

5. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURAT.